



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

786^a seduta pubblica
venerdì 3 agosto 2012

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi del presidente Schifani
e della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-IX
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-29
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	31-109
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	111-136

I N D I C E

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 7 AGOSTO 2012	Pag. 29
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		<i>ALLEGATO A</i>	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME- DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO- NICO	Pag. 1	DISEGNO DI LEGGE N. 3426	
DISEGNI DI LEGGE		Articolo 1 del disegno di legge di conversione	31
Seguito della discussione e approvazione:		<i>ALLEGATO B</i>	
<i>(3426) Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (Approvato dalla Camera dei depu- tati) (Relazione orale)</i>		INTERVENTI	
Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia:		Integrazione alla dichiarazione di voto in dis- senso del senatore Caruso sulla questione di fiducia posta sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 3426	111
BUGNANO (<i>IdV</i>)	2	CONGEDI E MISSIONI	114
MENARDI (<i>CN:GS-SI-PID-IB-FI</i>)	4	INSINDACABILITÀ	
RUTELLI (<i>Per il Terzo Polo:ApI-FLI</i>)	6	Presentazione di relazioni su richieste di deli- berazione	114
MUSSO (<i>UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE- PLI-PSI</i>)	9, 10	DISEGNI DI LEGGE	
CASTELLI (<i>LNP</i>)	12, 14	Annunzio di presentazione	114
ZANDA (<i>PD</i>)	15	AFFARI ASSEGNATI	114
CURSI (<i>PdL</i>)	18	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER- ROGAZIONI	
BOLDRINI (<i>PdL</i>)	21	Apposizione di nuove firme a interpellanze	115
CARUSO (<i>PdL</i>)	21, 23, 24	Mozioni, nuovo testo	115
Votazione nominale con appello	24	Interrogazioni	117
SULL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PARLAMENTARI		AVVISO DI RETTIFICA	136
TORRI (<i>LNP</i>)	26		
SU AFFERMAZIONI RESE DA UN SENA- TORE IN UNA TRASMISSIONE TELE- VISIVA			
LEONI (<i>LNP</i>)	27		

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, ed ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.

Passa alla votazione.

BUGNANO (*IdV*). Il Gruppo Italia dei Valori voterà contro il provvedimento in esame, criticando il ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza e all'apposizione della questione di fiducia. Contrariamente a quanto promesso dal Ministro, non è ancora stato predisposto il piano nazionale energetico, peraltro previsto secondo una formula contorta che mostra quanto sia d'ostacolo la diarchia tra Stato e Regioni, e manca una reale politica di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili. Il decreto-legge contiene inoltre norme manifesto che non potranno dispiegare effetti perché prive di copertura, come quelle recate dall'articolo 27 in tema di riconversione in caso di crisi industriali complesse. Va altresì stigmatizzato l'inserimento nel provvedimento della norma processuale ri-

guardante il filtro per accedere all'appello, che non favorirà la crescita e che, anzi, rischia di determinare conseguenze contrarie alle finalità che il decreto-legge si propone, nonché di aggravare ulteriormente il carico presso la Cassazione. Elemento positivo, ma non sufficiente per votare la fiducia, è la previsione del fondo per lo sviluppo e la diffusione delle pratiche sportive.

MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Il Gruppo voterà la fiducia perché il provvedimento contiene numerose norme positive, come la quota di esternalizzazione dei lavori delle concessionarie autostradali, i crediti di imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali, l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto anche per l'invenduto oltre i cinque anni all'edilizia residenziale, l'autonomia fiscale dei porti. Particolare importanza rivestono le misure relative ai *project bond* e all'agevolazione fiscale legata alle infrastrutture, che non possono essere l'unico traino per la ripresa economica del Paese, ma sono essenziali per assicurare alle imprese servizi e lavoro. In Italia un grosso limite allo sviluppo infrastrutturale è dato dalla scarsità degli investimenti pubblici e stranieri. Per ovviare a tale situazione, il Governo deve dunque impegnarsi per garantire certezza delle regole e dei tempi di decisione e realizzazione delle opere e dare alle imprese la possibilità di disporre di servizi a prezzi simili a quelli dei competitori, in particolare per quanto concerne il prezzo dell'energia.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Il decreto-legge in esame è un provvedimento complesso, che contiene misure molto positive per stimolare la ripresa della domanda e in tema di semplificazioni, come la creazione dello sportello unico per l'edilizia. Pur non potendo predisporre una politica industriale come in passato, il Governo può compiere delle scelte, in particolare rispetto al rischio di un saccheggio di cespiti strategici per il Paese da parte investitori stranieri. Per quanto riguarda le opere pubbliche, c'è il rischio che gli interventi non siano focalizzati sulle priorità e che le risorse non siano impiegate secondo una nuova visione attenta alle effettive necessità per l'Italia in termini infrastrutturali nei prossimi decenni. È necessaria una riflessione insieme alle Regioni per la predisposizione di una politica turistica integrata, volta a sostenere un settore di primaria importanza nell'economia del Paese, specie in ragione dei nuovi flussi turistici determinati dal cambiamento degli equilibri nel Mediterraneo. Il Governo dovrebbe fare, infine, del sostegno alla *green economy* la politica caratterizzante l'ultima parte della legislatura, ad esempio ripensando la dinamica degli incentivi, favorendo le soluzioni più innovative dal punto di vista dell'efficienza energetica sia nell'edilizia che nei trasporti.

MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Il Gruppo voterà convintamente la fiducia su un provvedimento che completa il pacchetto di misure previste dal Governo Monti per restituire competitività al sistema produttivo. Il calo del PIL, destinato a proseguire anche nel 2013,

vanifica i risultati ottenuti con il rigore finanziario e la pressione fiscale, ormai giunta a livelli altissimi. Pur mancando ancora una coraggiosa visione d'insieme, improntata su un'economia liberale e meritocratica, che riconosca la centralità dell'impresa come soggetto creatore di valore e gettito, il provvedimento contiene importanti misure di impulso alle infrastrutture e al settore energetico, comprese le energie alternative, nonché di aiuto alle piccole imprese, con l'ampliamento a 2 milioni di euro del regime dell'IVA di cassa, e alle famiglie, con il prolungamento del *bonus* fiscale per le ristrutturazioni edilizie. Occorre avviare la ripresa produttiva affidandosi all'iniziativa privata, senza più ricorrere alle ricette economiche keynesiane di creazione di sviluppo in deficit. Resta tuttavia ancora molto da fare per abbattere monopoli e corporativismi, rendere efficiente e snella la pubblica amministrazione, ridurre la pressione fiscale e promuovere la concorrenza ed il merito anche nel sistema educativo e della ricerca.

CASTELLI (*LNP*). L'attuale maggioranza, confermando per l'ennesima volta la fiducia al Governo Monti, si illude che il decreto possa effettivamente rilanciare lo sviluppo: tutti i dati economici confermano che l'economia italiana è in caduta libera, mentre la disoccupazione ha raggiunto livelli altissimi. È positiva l'estensione alle imprese con un volume d'affari fino a 2 milioni di euro della possibilità di optare per il regime contabile dell'IVA secondo il criterio di cassa, ma la ripresa non sarà possibile finché l'industria manifatturiera sarà in crisi e il costo del lavoro in Italia resterà altissimo. Bisognerebbe invece seguire l'esempio degli Stati Uniti, che hanno ripianato il debito stampando nuova moneta e dato impulso alla produzione mediante misure protezionistiche.

ZANDA (*PD*). Il Governo Monti, corrispondendo alle attese in esso riposte, ha saputo creare le condizioni della ripresa economica del Paese, avviando il risanamento dei conti pubblici, garantendo la stabilità e l'affidabilità necessarie a richiamare la fiducia degli investitori, allacciando importanti rapporti economici internazionali. A ciò si aggiungono le misure concrete di promozione della crescita contenute nel provvedimento in esame: norme a favore di piccole e medie imprese, incentivi per la *green economy*, impulso alla realizzazione delle infrastrutture energetiche e all'attività edilizia, accelerazione del processo civile. Anche la politica – dopo aver mancato l'appuntamento con le riforme istituzionali – è ora chiamata a svolgere il proprio compito, approvando la legge anticorruzione, per evitare i pesanti effetti dell'economia illegale, mafiosa e sommersa sul sistema produttivo italiano, ed una nuova legge elettorale, che consenta ai cittadini di tornare a scegliere i propri rappresentanti in Parlamento.

CURSI (*PdL*). Il PdL voterà la fiducia al Governo su un provvedimento che costituisce un tassello importante di politiche per la crescita ma dovrà essere integrato a breve da ulteriori misure per l'accesso al credito, il pagamento dei crediti della pubblica amministrazione, la riduzione della pressione fiscale a beneficio delle imprese che investano nell'innova-

zione. Il decreto-legge contiene norme positive per sbloccare le autorizzazioni delle infrastrutture strategiche, per promuovere l'internazionalizzazione delle imprese e sviluppare il turismo. Le misure relative alla *green economy*, al fondo per l'innovazione tecnologica e la ricerca dovranno essere irrobustite. La Commissione industria dovrà inoltre elaborare un piano del turismo che consenta un cambio di passo, una maggiore concentrazione di risorse e un miglior coordinamento tra livelli istituzionali. Il PdL ha fiducia nella ripresa del Paese che ha enormi potenzialità rispetto allo sviluppo delle reti energetiche, ma deve attirare maggiori capitali. Grandi potenzialità sono legate inoltre alla promozione all'estero del *made in Italy*. L'Italia vuole contare di più in Europa e la crescita deve costituire la sua priorità assoluta: al ministro Passera chiede ulteriori misure per lo sviluppo e l'occupazione, al Presidente del Consiglio chiede una riduzione delle imposte per famiglie e imprese.

Presidenza del presidente SCHIFANI

BOLDRINI (*PdL*). Interviene in dissenso dal Gruppo, per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità di ridurre il cuneo fiscale. Il costo del lavoro in Italia è troppo alto a causa dei contributi elevati: per abbassarlo occorre separare la previdenza dall'assistenza.

CARUSO (*PdL*). In dissenso dal Gruppo voterà contro la fiducia sul provvedimento. La bontà delle misure per la crescita non può giustificare infatti la prevaricazione di cui si è reso responsabile il Governo introducendo una previsione in conflitto con le norme costituzionali, che rivoluziona il sistema di impugnazione delle sentenze civili attraverso un filtro di ammissibilità dell'appello. L'Esecutivo ha approfittato di una procedura blindata per far passare una norma controversa, dannosa e inopportuna.

Presidenza della vice presidente BONINO

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'articolo unico del disegno di legge n. 3426, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 83.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

TORRI (*LNP*). Critica la decisione del Consiglio di Presidenza di dedicare la seduta della prossima settimana ad argomenti che non rivestono particolare urgenza per i cittadini, i quali hanno bisogno anzitutto di una nuova legge elettorale.

LEONI (*LNP*). Querelerà il senatore Pardi che questa mattina, in una trasmissione televisiva, ha affermato il falso accusandolo di essersi adoperato, in qualità di presidente di Euroclub Italia, per recuperare in sede di *spending review* i finanziamenti tagliati all'ente.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 7 agosto.

La seduta termina alle ore 11,14.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,02*).
Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,05*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3426) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,05)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3426, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, ed ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione.

BUGNANO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (*IdV*). Signora Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, ieri nell'intervento in discussione dopo l'apposizione della fiducia ho già avuto modo di evidenziare alcune ragioni per le quali il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro la fiducia e contro il contenuto di questo provvedimento, sostanzialmente criticando questo uso spropositato della decretazione di urgenza e dei voti di fiducia.

Oggi esaminerò alcuni punti di merito rispetto ai quali crediamo che questo provvedimento non possa avere il nostro voto favorevole, evidenziando alcuni motivi di contrarietà che, per questioni di tempo, non potranno essere molto analizzati, ma che credo siano significativi rispetto al contenuto dell'intero provvedimento.

Il primo motivo è che il ministro Passera, poco dopo il suo insediamento, ebbe a dire che riteneva prioritaria l'adozione del Piano energetico nazionale; recentemente ha ribadito questo concetto, e ha detto che entro l'estate presenterà la proposta di Piano energetico nazionale. Questa volta, in audizione davanti alle Commissioni ambiente e lavori pubblici della Camera, il ministro Passera ha fissato dei tempi per la strategia energetica promessa e mai elaborata: confidiamo, signor Ministro, che in un mese e mezzo – ha tempo sino al 21 settembre – la «creatura» possa vedere la luce. Però, signor Ministro, quello che ci preoccupa è contenuto nel resto delle sue dichiarazioni. Lei ha detto, se non sbaglio, che il Piano dovrà fare da base per i Piani energetici e ambientali regionali, perché il Piano nazionale non può essere la somma dei Piani regionali. Una formula un po' ambigua e contorta, che mostra ancora una volta qual è il vero freno a una politica energetica coerente: la diarchia fra Stato e Regioni. Ma quello che ci preoccupa di più è che il Governo Monti, anziché avere un'idea di politica energetica nazionale, continui, giorno per giorno, ad adottare provvedimenti che sono la prova provata di come questo Governo non si stia seriamente impegnando a sostenere le energie rinnovabili e di come le sue affermazioni, signor Ministro, pronunciate anche recentemente al Festival dell'economia di Trento, siano di mera propaganda. Le cito testualmente: «La *green economy* può avere anche in Italia un impatto sulla creazione di posti di lavoro. La capacità delle nostre aziende (...) è notevole». Il Governo nella sua azione dimostra di non crederci, e questo provvedimento ne è la riprova. Mentre nel mondo si scommette sempre di più sulla *green economy*, in Italia non solo si affossano le energie rin-

novabili, ma si dà anche il via libera alla riattivazione di impianti obsoleti, e spesso al di fuori di qualsiasi controllo ambientale. In questo provvedimento si permette che impianti a combustibili diversi dal gas, spesso posizionati in aree densamente abitate, tornino ad operare con normative meno restrittive sui valori limite di emissione. Noi avevamo proposto un emendamento volto a sopprimere questa norma, ma ovviamente è stato bocciato e questo per la felicità dei grandi gruppi che posseggono le centrali a petrolio. Non si può, a questo punto, non rilevare la strana strategia del ministro Passera relativamente alle rinnovabili: da una parte si interviene per abbattere i costi delle rinnovabili in bolletta, con una netta riduzione degli incentivi e l'introduzione di più burocrazia e maggiori limiti al loro sviluppo, mentre dall'altra si rimettono in moto impianti vecchi e inquinanti e si ripagano i costi sostenuti dagli stessi in bolletta. Ora, è evidente che non c'è una seria intenzione di impegnarsi per ridurre i consumi e migliorare l'efficienza. Per stare in Europa non si possono affossare le energie pulite, come ci ha ancora recentemente ricordato Bruxelles. E per un Governo che ha fatto dell'appartenenza all'Europa il punto dirimente delle sue politiche è un po' strano comportarsi in questo modo.

La seconda ragione è la presenza nel provvedimento di misure manifesto e prive di copertura. Comportamento che, come ho ricordato ieri nel mio intervento (lei, signor Ministro, non era presente, ma potrà leggere il Resoconto), è stato sanzionato proprio ieri dalla Corte dei conti, che ha richiamato il Governo Monti a stare attento ad evitare di adottare misure che non siano correttamente coperte o, addirittura, che non lo siano per niente. Una di queste norme manifesto è contenuta nell'articolo 27, il quale prevede che, in caso di situazioni di crisi industriali complesse, possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale, la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi anche di carattere innovativo. Ora, nella descrizione di quali siano le situazioni di crisi industriale complesse e, quindi, i requisiti che queste crisi industriali complesse devono avere, sostanzialmente si dice che tali situazioni ricorrono quando vi è una crisi di una o più imprese di media o grande dimensione con effetti sull'indotto e vi è la crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio cioè, praticamente è come una fotografia che riguarda tutto il nostro territorio nazionale. Ma l'aspetto più divertente di questa norma è dove si dice che qualora la crisi sia passibile di risoluzione con le ordinarie risorse regionali, essa non rientra nell'ambito delle disposizioni in esame. È come dire: noi facciamo la norma manifesto, ma poi se ne devono occupare le Regioni. Soprattutto, il comma 9 contiene una clausola di invarianza finanziaria, e dunque, delle due l'una: o questa norma non verrà mai applicata, perché ad oggi i soldi non ci sono; oppure, quando verrà applicata comporterà degli oneri. La sostanza delle cose è che oggi questa è una norma manifesto.

La terza ragione per cui il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro questa fiducia riguarda la norma processuale che è stata introdotta in questo provvedimento. Parlo, in particolare, del filtro per l'appello. Ora, io

credo che questa norma non abbia niente a che vedere con lo sviluppo e la crescita del nostro Paese e delle nostre industrie. L'idea di un filtro di inammissibilità risulta del tutto inefficace e suscettibile di portare risultati contrari a quelli che, per l'onestà intellettuale che vi vogliamo riconoscere, vorrebbe portare la norma. Anzitutto, vanno formulati seri dubbi sulla soluzione per cui, in caso di ordinanza di non ammissione, si arriva in Cassazione *per saltum*. Certo è da immaginare un rimedio all'ordinanza di non ammissione, ma in questo modo si rischia solo di gravare ulteriormente il carico della Suprema corte, per il consueto principio che ogni istanza impugnatoria a cognizione piena riduce la predisposizione a cercare giustizia nel grado superiore. In secondo luogo, non comprendiamo le ragioni delle due eccezioni: cosa c'entrano le cause dove è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero? Non vi è nessuna garanzia che esse attengano alle questioni di maggiore rilevanza economica o di maggiore rilevanza sociale. In questo modo si creerà il consueto corto circuito verso cui stanno scivolando le più recenti riforme, prevedendo, cioè, canali accelerati, dimenticando che il contesto non è vergine, ma già oberato da una quantità di controversie che attendono anch'esse di essere trattate e decise e che in realtà il più efficiente filtro per la Cassazione è proprio l'appello: un appello efficiente salva la Cassazione, un appello affossato la travolge.

Queste sono tre ragioni di sostanza per cui il nostro Gruppo voterà contro questo provvedimento.

Esso contiene però anche una cosa positiva: il fondo per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva, che prevede lo stanziamento di risorse per realizzare e ristrutturare impianti sportivi che, grazie all'approvazione di un ordine del giorno a mia prima firma, passando attraverso l'individuazione di criteri oggettivi e piani regolatori dello sport, potrà favorire una reale diffusione della pratica sportiva su tutto il territorio nazionale, e non solo per il calcio, come qualche maligno vociferava in questi giorni.

Ma è troppo poco, per votare sì alla fiducia. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, le misure urgenti per la crescita del Paese contenute nel disegno di legge al nostro esame, di sostegno alle imprese e, a cascata, sulle famiglie, che erano attese da tempo e per le quali io stesso, nel passato, avevo fatto proposte emendative, meritano il nostro voto favorevole.

E proprio per citare ciò di cui in particolare mi occupo anche in sede di Commissione, ricordo fra l'altro la defiscalizzazione delle infrastrutture, la quota di esternalizzazione dei lavori delle concessionarie autostradali (peraltro non si capisce perché non sia stato inserito anche il servizio di

ingegneria), l'utilizzo dei crediti di imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali, l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto anche per lo *stock* di invenduto oltre i cinque anni all'edilizia residenziale, l'autonomia fiscale dei porti. E poi tutto il capitolo dei *project bond* e della già citata agevolazione fiscale legata alle infrastrutture.

È a tutti noto che le infrastrutture non possono essere l'unico traino per la ripresa economica, ma certamente sono essenziali per assicurare, al sistema economico e dell'impresa, servizi e lavoro; ancora più importanti lo sono in una Nazione come l'Italia che è la seconda manifattura europea.

La relazione del Governo allegata al provvedimento ricorda che annualmente in Italia si realizzano opere in finanza di progetto per circa 12 miliardi e l'80 per cento delle gare sono di iniziativa privata, per il restante 20 per cento, viceversa, sono gare di iniziativa pubblica. Questi pochi dati mi ricordano che un sistema nazionale che investe meno dell'uno per cento del PIL, cioè solo il 20 per cento della totalità degli investimenti del settore, in infrastrutture che attivano risorse private, è difficile che riesca ad ammodernare la sua rete infrastrutturale. Se poi questi investimenti avvengono per opere minori (parcheggi e cimiteri) per una spesa almeno pari a circa dieci miliardi, stante l'attuale congiuntura economica, anche con la pur lodevole iniziativa dei *project bond* - peraltro declinati all'italiana e, guarda caso, rivolti ad una clientela istituzionale - è impossibile che il Paese riesca a riequilibrare il *gap* infrastrutturale e ad invertire la direzione dal piano in cui si è posizionato. Inoltre, le garanzie sono ancora una volta apportate da Cassa depositi e prestiti e fondazioni bancarie in particolare a cui, mi pare, il Governo ha deciso di affidare la garanzia di ultima istanza.

La stagnazione degli investimenti in infrastrutture dipende perciò anche dalla carenza degli investitori, soprattutto quelli stranieri che, viceversa in assenza di aziende pubbliche e private domestiche, potrebbero trovare occasioni nel nostro mercato nazionale. Ma affinché questi soggetti diventino *player* in Italia è necessario offrire loro condizioni, se non migliori di quelle che possono trovare altrove, almeno equipollenti.

In particolare, gli investitori in generale chiedono innanzitutto l'*equity* dell'investimento e certezza dei tempi di realizzazione dell'opera. Purtroppo, troppi sono i casi in Italia di opere non realizzate perché le procedure non sono mai terminate od hanno avuto tempi biblici. Credo che oggi il Governo, se vuole contribuire alla crescita dell'Italia, deve appunto assicurare rapidità di decisione e certezza delle regole.

Tuttavia, gli investitori, come ben sa il Ministro, vogliono anche altre condizioni per investire il loro denaro, in particolare la possibilità di disporre di servizi a prezzi concorrenziali, almeno con quelli dei nostri competitori europei.

Vede, signor Ministro, in questo decreto non c'è un cenno al tema dell'energia, se non nella parte dell'autotrazione, che certamente non aiuta in prima istanza la nostra industria nazionale. Noi continuiamo a pagare l'energia molto di più dei nostri *partner* europei. Ma la bolletta energetica

in riferimento alla politica economica è denaro vero, non sono poste di bilancio inserite in un documento di programmazione economica.

Le cifre sono impressionanti: infatti gli incentivi su tutto ciò che è considerato rinnovabile, alternativo o assimilabile superano i 20 miliardi l'anno, e l'extracosto dell'energia, cioè quanto in Italia è il costo della energia superiore agli altri Paesi europei, ammonta a circa 20-25 miliardi per anno. Il totale si avvicina e forse supera i 50 miliardi. Queste somme, come ho detto «denaro vero», sono pagate dagli utenti e soprattutto dai più deboli fra essi ed in ogni caso da cittadini e produttori, cioè da tutti coloro che già sono sottoposti ad una notevole pressione fiscale.

Signor Ministro, sono convinto che queste questioni non possano avere un carattere ordinativo e pertanto non possano essere inserite in un decreto-legge che ha un po' il sapore di una legge finanziaria *d'antan*. Tuttavia, ci saremmo aspettati che un provvedimento che ha l'ambizione di segnare un cambio di passo anche culturale contenesse almeno un approccio ai temi più strategici e strutturali di un piano industriale nazionale complessivo, a cominciare appunto da quello energetico.

In conclusione, signor Ministro, il nostro voto, il voto del Gruppo di Coesione Nazionale, sarà favorevole, perché questo provvedimento contiene anche alcune proposte che avevamo, come ho detto all'inizio, avanzato come Gruppo e, come si dice, fra il piuttosto ed il niente gli italiani, e noi con essi, ci accontentiamo del piuttosto. (*Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI*).

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, colleghi, signor Ministro, membri del Governo, questa dichiarazione di voto è l'occasione per svolgere una riflessione sulle politiche che il Ministro che porta la competenza più vasta, più importante e più strutturata tra quelle affidate al Governo, il Ministro dello sviluppo economico, sta conducendo con il suo Dicastero e in collaborazione con altri membri del Governo.

È altresì l'occasione per dire che questo è un provvedimento complesso, che contiene molti aspetti positivi. Sottolineiamo, tra questi, gli interventi per stimolare la ripresa della domanda, alcune importanti semplificazioni, tra cui lo sportello unico per l'edilizia, l'apertura al mercato dei capitali, gli interventi nel settore energetico (su cui tornerò tra breve), la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa, le norme a completamento della riforma del lavoro ed altre misure, che nel corso della discussione sono state giustamente sottolineate. Sono misure che vanno inquadrate, signor Ministro, colleghi, nella politica che sta attuando il Governo e in particolare il Presidente del Consiglio.

Si usa spesso, in Italia, l'espressione *moral suasion*, una persuasione morale che viene esercitata dalle alte cariche istituzionali nelle circostanze

difficili: ebbene, forse si può dire, usando un neologismo, che il presidente Monti stia svolgendo in queste settimane un'intensissima *europaean suasion*, una persuasione europea. Non è certo che essa abbia pieno successo, ma è di gran lunga la prova migliore di questo Governo, insieme alla tenacia, all'autorevolezza, all'iniziativa corale che la compagine di Governo sta mettendo in essere per affrontare questa crisi a livello europeo e coinvolgere, responsabilmente e inevitabilmente, l'Unione e i nostri *partner*. Questa è una frontiera sulla quale il Governo sa, e deve sapere, di avere un sostegno molto largo, molto consapevole e molto convinto del Parlamento.

Signor Ministro, l'esame di questo provvedimento è anche l'occasione, nei pochi minuti che ho a disposizione, per fare da questo banco alcune riflessioni sulle politiche di competenza del suo Ministero e sulle politiche del Governo che riguardano lo sviluppo. So bene che lei e voi vi dovete occupare di molte crisi (cito la vicenda emblematica dell'Alcoa), situazioni purtroppo incancrenite nel tempo, che tuttavia non si può lasciar rovinare se non si vuole desertificare il tessuto produttivo di intere Regioni del nostro Paese. Sappiamo che dovete occuparvi di problematiche settoriali. Sappiamo, allo stesso tempo, che il Governo non può avere una politica industriale come si pensava nei decenni passati: la politica industriale non la fa il Governo. Tuttavia il Governo fa delle scelte.

Non c'è dubbio che alcuni allarmi si segnalino, tra gli altri grandi temi. Uno, strategico, è quello del rischio di *shopping* da parte di aziende e investitori stranieri, non per finalità proprie, da considerare nel contesto dell'apertura dei mercati, ma di saccheggio, in alcuni casi, di comparti qualificati della nostra attività produttiva.

Vi è poi il tema dell'automobile, fondamentale per l'economia del nostro Paese, che preoccupa molti. Così come preoccupa molti il fatto che, mentre parliamo del rapporto con la Germania dal punto di vista economico, finanziario e monetario, lo spostamento dei pesi nel settore automobilistico anche nel nostro Paese possa andare a gravissimo detrimento delle capacità produttive nazionali di tutta la filiera.

Allo stesso tempo, signor Ministro, per le opere pubbliche le segnalo il rischio che gli interventi di cui si sta occupando il CIPE in queste ore non siano sufficientemente focalizzati su priorità e che le scarse risorse disponibili vengano, pur dopo la notevole istruttoria che è stata fatta, disposti più secondo le precedenti visioni, che naturalmente hanno accomunato molti Governi, che verso una visione economica complessiva che ci permetta di dire, tra grande viabilità, autostrade, aeroporti e porti, quali siano effettivamente le infrastrutture che serviranno al nostro Paese nei prossimi vent'anni.

Aggiungo un tema che riguarda complessivamente il Governo e, in piccola parte, anche lei. Ho stima personale per il Ministro delegato al turismo. So che il turismo non è competenza del Governo, in base ad una sciagurata decisione di un *referendum* che ne ha assegnato la competenza esclusiva alle Regioni. Ma so anche che questo è assurdo, perché oggi si stanno trasformando tutti i fattori della competitività del turismo a livello

internazionale, sta nascendo un mercato orientale di centinaia di milioni di potenziali visitatori e sono completamente scombussolati gli equilibri nel Mediterraneo (i cui Paesi sono la nostra realtà competitiva), con Paesi in profonda crisi, Paesi in situazione di instabilità, Paesi nei quali turisti di certe Nazioni, che vi si recavano tradizionalmente, non vanno più volentieri.

L'Italia non può reagire con 21 politiche del turismo! È ridicolo! So che non è responsabilità del Governo. Ne abbiamo parlato in quest'Aula durante la riforma costituzionale. Diverse decine di senatori hanno convenuto sulla mia, e nostra, proposta di portare alla legislazione concorrente, dunque ad una strategia definita dallo Stato e ad una decisione operativa dei territori, cioè delle Regioni, le politiche del turismo. Con spostamenti che riguardano centinaia di milioni di persone e con il fatto che il turismo deve essere, come già è quantitativamente, la prima industria nazionale, nel senso di un grande settore allargato che presenta servizi moderni, crea occupazione e produce valore aggiunto significativamente, noi non possiamo più pensare di gestire questa priorità dell'economia nazionale affidandola a ventuno soggetti. L'Italia è più debole della Croazia, oggi, nella strategia turistica.

So che qui non c'è il Ministro responsabile, che so avere competenze molto limitate. Ma io chiedo a lei, ministro Passera, per il Governo, di fare un ragionamento di sistema con le Regioni, perché non possiamo perdere questo che in termini di scossa rapida, per quanto riguarda lo sviluppo economico, la tutela delle imprese, la creazione di nuove imprese e l'occupazione, è uno dei pochissimi settori che ha una capacità di rispondere nei tempi indispensabili, oggi, cioè brevi. Purtroppo non facciamo di fatto nulla; per carità, tante azioni sparpagiate, ma in sostanza nulla. Poiché parliamo di sviluppo economico, è evidente che questo tema non possa essere escluso.

Il nostro Gruppo, come lei sa, è molto attento alle tematiche che riguardano l'equilibrio dei conti pubblici. Non è questa l'occasione per parlarne, però è l'occasione per ricordare anche a lei, signor Ministro, la proposta che abbiamo presentato, primo firmatario il senatore Baldassarri, riguardante la costituzione di un fondo immobiliare Italia per aggredire la problematica del debito con una modalità che molti altri economisti e studiosi hanno preso in esame e mi pare altre forze politiche stiano iniziando a considerare seriamente, se vogliamo dare stabilità alla prospettiva del rientro dal debito e alla credibilità di onorare i pagamenti delle relative cartelle.

L'ultimo tema è il seguente: la *green economy*. Non c'è dubbio che il Governo, tra tante tematiche (ne ho accennate solo alcune, e il dibattito ne ha lumeggiate molte altre), dovrebbe anche scegliere un tema eterodosso, che non appartiene alla cultura dominante nel tempo, che è stato forse sviato da una visione minoritaria dell'ambientalismo negli anni passati, ma che è straordinariamente attuale.

Ho apprezzato, signor Ministro, che lei abbia detto in Commissione che il Governo vuole ripensare la dinamica degli incentivi per l'edilizia

perché è evidente che se essi sono sostanzialmente equiparati (noi ci siamo battuti per tutelare un piccolo premio a vantaggio delle ristrutturazioni edilizie energeticamente innovative, che creano imprese, lavoro, una filiera italiana significativa da questo punto di vista), se gli incentivi per l'edilizia tradizionale e quella energeticamente avanzata si equivalgono, chi investe sull'edilizia innovativa? Su questa tematica, così come su quella delle auto elettriche, che è affrontata – ed è importante – in questo provvedimento, come sugli altri settori energetici d'avanguardia sui quali il nostro Paese si può distinguere (penso alla geotermia e quindi le pompe di calore che riguardano tutta l'edilizia) occorre prestare molta attenzione. Su cosa l'Italia fa efficienza energetica? Su che cosa produce lavoro ed abbatta le emissioni? Sull'edilizia e sui trasporti. E sono due filoni assolutamente cruciali per creare in Italia una *green economy* che ci metta all'avanguardia.

Nel 2019 tutti gli edifici pubblici dovranno essere ad emissioni zero; negli anni successivi ciò dovrà avvenire anche per tutti gli edifici privati. L'Italia deve procedere in anticipo su questa dinamica. È veloce. Ha una struttura produttiva commisurata a queste problematiche. Si può creare occupazione, innovazione, una filiera rilevante, dare lavoro ai giovani se questo Governo con la sua visione, non necessariamente tradizionale, anche nelle politiche economiche, sceglie la *green economy* e fa di essa un filone di sviluppo per la crescita, la compatibilità e sostenibilità ambientale, per la nascita di nuovi settori produttivi.

Questa è una tematica, signora Presidente, che io sottolineo a nome del nostro Gruppo, ma credo rappresentando molte istanze presenti in quest'Aula, nel Parlamento, nel Paese, perché, in collaborazione tra lei, Ministro, il Ministro dell'ambiente, gli altri Ministri competenti, e con la sensibilità che oggi l'Italia presenta, l'ultimo tratto della vita del Governo scelga la *green economy* come un punto caratterizzante e qualificante di imprese e settori produttivi, delle loro capacità e potenzialità: *green economy* che, mi permetta di dire, contiene anche un cambiamento culturale.

Questo Governo, quindi, di fronte alla restrizione degli orizzonti di crescita non può non dare un messaggio culturale di cambiamento, e questo mi sembra il settore più coerente, più significativo e più ben legato alle caratteristiche dell'Italia che voi e noi possiamo scegliere.

Noi esprimiamo un convinto voto favorevole su questo provvedimento, e le sottolineature che mi sono permesso di fare sono, ritengo, un piccolo contributo perché il Governo continui su questa strada, rafforzi il suo impegno e stia al servizio del Paese, con il largo supporto che il Parlamento vuole e può dargli. (*Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: ApI-FLI e PD*).

MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, colleghi, signor Ministro, signori rappresentanti del Governo, il mio Gruppo voterà convintamente a favore di questo provvedimento, che completa, a poco più di otto mesi dalla formazione del nuovo Esecutivo, un pacchetto di riforme economiche avviato con alcuni provvedimenti di emergenza, proseguito con le riforme sulle pensioni e sul lavoro, con una prima ondata, certamente non sufficiente ma significativa, di liberalizzazioni e con una revisione strutturale della spesa che in quest'Aula abbiamo approvato pochi giorni fa.

Il provvedimento in esame oggi completa questo pacchetto, con un occhio all'aspetto fondamentale di restituire competitività al tessuto produttivo del Paese in modo da riavviare quella catena di investimenti, produzione, occupazione, distribuzione del reddito e ripresa della domanda, che è in calo ormai, come sappiamo, da diversi anni.

È stato detto tante volte che l'aspetto della crescita è fondamentale; il rigore finanziario che l'Italia persegue da anni non basta più e non può bastare. In realtà, sono vent'anni che con poche eccezioni l'Italia si trova in avanzo primario, cioè al netto degli interessi passivi che gravano sul servizio del debito precedentemente accumulato: ma purtroppo, inesorabilmente, ogni anno il peso di questi interessi passivi sposta sul rosso il risultato di quell'anno, accumula un ulteriore *deficit* e naturalmente aumenta il debito per gli anni a venire.

Di fronte a questo, noi oggi ci troviamo in una crisi internazionale che determina una caduta del denominatore nei rapporti che rappresentano i parametri della finanza pubblica per il nostro stare in Europa. Il rapporto debito-PIL peggiora, è peggiorato, è andato oltre il 120 per cento, oltre il doppio di quello che sarebbe consentito dai parametri europei, essenzialmente, in questi ultimi anni, perché è calato il denominatore, cioè è calato il prodotto.

Un'economia è sana quando il tasso di interesse è basso, quando gli interessi passivi pesano meno e sono quindi compensati dalla crescita della produzione. Qui accade il contrario: il tasso di interesse esplose, per questo circolo vizioso di aspettative negative, e quindi di crescita del famoso *spread* e dei tassi di interesse, e il PIL cala e continua a calare, e purtroppo lo farà anche nel 2012, per oltre il 2 per cento, e lo farà certamente anche nel 2013. Questo ha effetti negativi sul gettito e vanifica anche le misure sul rigore finanziario; ha effetti negativi sull'occupazione e quindi sulla domanda.

D'altra parte, la pressione fiscale è già di fatto al 55 per cento, con punte del 70, come ha implicitamente confermato lo stesso direttore dell'Agenzia delle entrate Befera. Per cui siamo abbondantemente in «zona Laffer», cioè un ulteriore aumento delle aliquote riduce il gettito perché disincentiva la produzione di reddito. Del resto, anche un aumento dell'imposizione indiretta grava sulle famiglie, contribuisce al calo della domanda e, di conseguenza, completa, proprio dal lato della domanda, gli aspetti critici che già scontiamo.

Ecco perché è ormai indispensabile puntare sul sistema produttivo e metterlo in condizione di ripartire. C'è però un'ulteriore difficoltà: a differenza che in passato questo non si può più fare con risorse pubbliche, come ai bei tempi di Keynes, per il valido motivo che non ci sono più, o perché comunque quelle che ci sono e che si usano sono oggi destinate a una spesa pubblica rigidissima assolutamente incompressibile, che non lascia alcun margine per fare sviluppo a *deficit*, come si potrebbe dire e come sarebbe relativamente facile fare.

Non resta allora che tornare dove eravamo partiti un paio di secoli fa, all'inizio della rivoluzione industriale, dalle risorse private e dall'iniziativa privata, che hanno mosso nell'arco di due secoli una dinamica di sviluppo industriale, economico e poi anche sociale che ha portato il mondo alla maggiore ricchezza della sua storia e, in particolare nell'ultimo secolo, a politiche di redistribuzione attraverso la fiscalità che hanno consentito di raggiungere il migliore livello di benessere sociale, il quale ha trovato probabilmente la sua migliore espressione nel modello europeo, oggi messo in crisi e a dura prova.

Occorre puntare allora sulla competitività. Le classifiche internazionali stilate al riguardo impietosamente ci dicono che il nostro Paese si trova intorno all'85°-90° posto. Ogni anno ripetiamo questo rosario. Qualche anno fa dicevamo: «Siamo dietro l'Estonia, la Bulgaria e la Romania»; ormai quei Paesi ci hanno staccati: siamo dietro Zambia e Mongolia, e non so l'anno prossimo cosa dovremo dire se non riusciremo a interrompere, anche con provvedimenti come quello di oggi, la discesa intrapresa negli ultimi anni. In tal senso va proprio questo provvedimento, che se non delinea ancora una visione organica di politica industriale certamente è molto di più di un insieme di misure di emergenza su alcuni settori imprenditoriali in difficoltà.

Abbiamo l'impulso alle infrastrutture con l'agevolazione fiscale per i *project bond*, con il credito d'imposta al finanziamento delle infrastrutture, con l'importante autonomia finanziaria dei porti. Abbiamo l'impulso al settore energetico, con le facilitazioni per realizzare i rigassificatori, che ci renderanno meno dipendenti e meno energeticamente vulnerabili, e le misure per le energie alternative, sia per i veicoli elettrici che per le infrastrutture di ricarica, le flotte pubbliche, eccetera. Abbiamo i piani delle città, che dovrebbero attivare un percorso di investimenti urbanistici cofinanziato deciso dal basso e non più, come in passato, dall'alto e con scarsa efficienza. Abbiamo il *bonus* fiscale prolungato e ampliato per le famiglie e per le ristrutturazioni edilizie, e un insieme di aiuti alle imprese molto importanti, come l'IVA per cassa estesa fino a due milioni di euro (quindi, finalmente, alle piccole imprese, non soltanto alle microimprese con capitale di 200.000 euro).

Sono poi stati introdotti il credito di imposta per l'assunzione di personale qualificato, le semplificazioni burocratiche, come lo sportello per l'edilizia, il concordato preventivo in luogo del fallimento, la riorganizzazione e la razionalizzazione degli aiuti alle imprese, dei fondi per la ricerca e l'innovazione, alcune innovazioni importanti nelle norme sul la-

voro introdotte recentemente, l'accelerazione dei processi civili. Sono tutte misure molto positive. Ecco, se vogliamo, cosa manca? Forse una visione d'insieme; manca il coraggio di affermarla, di rivendicare la virtù di un'economia liberale e meritocratica che torni a creare mobilità sociale e opportunità per tutti.

Per questo, bisogna affermare il ruolo dell'impresa come creatrice di occupazione, di valore, di gettito. Bisogna distruggere definitivamente la rete dei monopoli e dei corporativismi, anche bancari. Occorre rendere efficiente e snella la pubblica amministrazione. Serve una riforma fiscale che tagli la spesa per tagliare le tasse, cosa che fino ad oggi non si è verificata. È necessario affrontare l'alienazione del patrimonio pubblico, nel modo che è stato più volte ricordato, ma non ancora realizzato. Bisogna promuovere la concorrenza e il merito anche nel sistema educativo, formativo e della ricerca, perché se oggi i nostri giovani ricevono una cattiva formazione è anche perché i formatori sono stati spesso selezionati in base alle loro appartenenze e vicinanze, talora partitiche, assai più che in base alle loro competenze scientifiche o didattiche.

Solo così possiamo fermare il declino italiano, evitando che l'Italia si divida in due, tra le generazioni che hanno vissuto sulle spalle dei loro figli e quelle di adesso, che hanno meno di quarant'anni, vivono di lavori precari e sono tendenzialmente sottopagate, pagano alti contributi previdenziali senza la prospettiva di pensioni pari per stabilità e consistenza a quelle dei loro genitori o dei loro nonni e che, anche sul fronte della formazione e della ricerca, vivono le difficoltà che abbiamo enunciato poc'anzi. Questo è il vero *spread* (sarebbe più giusto dire il vero *gap*) italiano: quello fra le generazioni!

Questo provvedimento può contribuire a restituire quella mobilità sociale, quelle prospettive e quelle opportunità per i giovani che soltanto un anno fa era impossibile vedere in questo Paese. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*).

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signora Presidente, «la decisione del Governo di porre l'ennesima fiducia dimostra la fragilità di questa maggioranza e conferma che il Parlamento non può svolgere la sua funzione. Purtroppo assistiamo impotenti a questo ulteriore colpo di mano. Noi continuiamo a denunciarlo, ma sarebbe ora che lo facessero anche i tanti osservatori e commentatori che lodano quotidianamente il comportamento, la compattezza e la forza di questa maggioranza». Queste cose diceva, il 9 maggio 2009, la presidente Finocchiaro, dopo che, al termine di un anno, era stata posta la decima fiducia. Questa, dopo otto mesi, è la trentaduesima fiducia, ma naturalmente nessuno dice nulla, a partire dal grande custode della Costituzione. Sono le incoerenze a cui vengono condannati gli uomini politici, ma credo valga la pena sottolinearle.

Comunque un passo avanti è stato fatto, bisogna riconoscerlo al presidente Monti. Questo provvedimento non viene più definito «salva Italia» o, come tante altre volte, con termini roboanti, ma molto più sobriamente, nello stile del Presidente, «Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese».

Ebbene, colleghi, ci troviamo di fronte all'ennesimo decreto con il quale il Governo cerca di illudersi, e di illudere il Paese, di poter rilanciare lo sviluppo. Dopo nove mesi di «cura Monti», al di là dei proclami, si può fare un bilancio, che è dato dai numeri. Il bilancio, l'abbiamo già detto altre volte, è il seguente: il debito, rispetto a un anno fa, è cresciuto in termini assoluti di 80 miliardi di euro (un anno fa era al 120 per cento del PIL, oggi è al 123 per cento del PIL); il livello di tassazione ha raggiunto il *record* mondiale del 55 per cento (l'anno scorso era due punti in meno); la produzione industriale è in caduta libera. Si dirà: ma ci sarà pure un indicatore, almeno uno, che aumenta. Sì, colleghi: c'è l'indicatore della disoccupazione, che ha raggiunto livelli mai visti da trent'anni a questa parte.

Sono dati che possiamo definire disastrosi, che cominciano a seminare il dubbio anche nei più talebani tra i sostenitori di Monti. Ieri, nel suo immancabile articolo apologetico nei confronti del Presidente del Consiglio, il «Corriere della Sera», pur non rinunciando a dire quanto Monti sia bravo e autorevole in Europa, ha scritto testualmente (vale la pena ricordarlo): «La sua cultura bocconiana, più ideologica che pragmatica, è lontana dai problemi dei diritti e della giustizia sociale. Probabilmente non sospettava che la società in genere e quella politica in particolare fossero così complesse. È difficile l'applicazione di astratti saperi economici alla realtà che si agita come un'anguilla». Ohibò! Persino il «Corriere della Sera» comincia a sospettare che Monti non sappia nulla della realtà socio-economica italiana. Questo lo scrive il «Corriere», non lo diciamo noi. D'altro canto, anche lui credo che leggerà questi maledetti dati, che non vogliono saperne di dargli retta e di invertire il *trend* che il nostro Paese ormai, da tempo, ha purtroppo imboccato. Francamente, non so se Monti non comprenda la realtà italiana, come scrive il «Corriere della Sera», o se faccia finta di non capire.

Il provvedimento, cari colleghi, contiene misure vergognose, come la chiusura della Scuola superiore della magistratura a Bergamo, su cui dovremo per forza tornare. Tuttavia, contiene anche disposizioni buone, alcune delle quali non esito a definire persino molto buone. Penso all'IVA per cassa, il cui tetto è stato portato a 2 milioni di euro, che sicuramente servirà ai nostri piccoli imprenditori. Questo va assolutamente riconosciuto.

Una cosa però è certa, e al riguardo sono pronto a scommettere con tutti voi: questo provvedimento non sortirà alcun effetto, questo provvedimento non invertirà il *trend* negativo del Paese.

Ma possibile che non si capisca il vero tema? Perché il PIL continua a decrescere? Perché la nostra industria manifatturiera versa in una crisi gravissima. La nostra industria manifatturiera è in gravissima crisi e, fin-

ché le nostre aziende chiudono, lo capisce anche un bambino che il PIL non può crescere e che di sviluppo non si può parlare: è un dato talmente elementare!

Come diciamo da tanto tempo, il nostro Paese è finito in una tenaglia che lo sta stritolando, le cui ganasce sono, da un lato, la crisi dell'euro con il conseguente *credit crunch* (per cui non c'è più credito, si è bloccato tutto, le aziende hanno poco lavoro e il poco lavoro svolto non viene pagato), dall'altro, la globalizzazione. Lo abbiamo detto molte volte, ci sono due numeri maledetti: 2 e 25. Il primo è il costo del lavoro in euro di un'ora in Cina, 25 il costo del lavoro in euro di un'ora in Italia. Mi spiegate, colleghi, come facciamo, come fanno le nostre aziende a reggere questo confronto? Io so qual è la risposta: la tecnologia, l'innovazione tecnologica, la capacità, le solite storielle che vengono propinate a chi non ha mai messo piede in un'azienda. Questo è il dato: la maggior parte di chi qui dentro e fuori di qui parla di tali questioni non ha la minima contezza di cosa significa lavorare in un'azienda. Non possiamo produrre solo Ferrari o vestiti di Armani. Produciamo anche cose normali, anzi la platea della nostra imprenditoria è fatta prevalentemente di produttori di cose normali, e non ce la fanno più.

Cari colleghi, in Senato c'è una sorta di negozio. Se andate in tabaccheria, vedrete che vi sono esposti tanti prodotti. Ci sono dei *foulard* che, visto che siamo in Senato, dovrebbero esaltare la produzione italiana, quindi immagino siano realizzati con seta comasca; ci sono poi delle tazzine che immagino siano realizzate esaltando la ceramica italiana, quindi mi viene da pensare a Deruta o a Richard Ginori, che si sta apprestando a chiudere. Ebbene, ho acquistato una di quelle tazzine per fare un regalo. È molto bella e su di essa è apposto il logo del Senato. Viene subito da pensare che è un'azione a favore dell'industria italiana. (*Il senatore Castelli mostra una tazzina*). Questa è la scatola. E dove pensate che sia stata realizzata questa tazzina? In Cina. È stata realizzata in Cina! (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*). Nemmeno al Senato riusciamo a difendere il prodotto italiano!

CARLINO (*IdV*). Ha ragione!

CASTELLI (*LNP*). Si badi bene che i senatori Questori non c'entrano. È una scelta commerciale fatta dal negozio, che ha preso visione del prodotto, ha trovato che la tazzina è ben realizzata, è fatta di buona ceramica e costa dieci volte meno di una italiana. I cinesi prosperano e le nostre aziende chiudono! Questo è il tema, onorevoli colleghi, sul quale bisogna porre l'accento e su cui nessuno fa niente. Ci trastulliamo con la *green economy* e tutte le altre balle. Che poi la *green economy* serve se a valle ci sono aziende che lavorano, altrimenti non serve a niente.

Vedo che l'argomento, come al solito, non fa presa, perché noi abbiamo una fortuna: alla fine del mese lo stipendio lo prendiamo. Tuttavia, ci sono molti operai del Nord che adesso sono in cassa integrazione e che tra poco non prenderanno più il loro salario. Ricordiamoci di questo.

Come si fa ad uscire da questa situazione? La ricetta ce l'abbiamo. Ripeto: la ricetta ce l'abbiamo, e di questo, in Europa, non si parla. Dobbiamo fare quello che hanno fatto gli Stati Uniti, che peraltro hanno creato questa crisi. Si fa in due modi, come ha fatto Obama: non c'è altra via. È però chiaro che è una questione che va affrontata a livello europeo e non italiano. Cosa ha fatto Obama? Obama ha fatto stampare soldi – trilioni di dollari – per ripianare i debiti dell'economia americana. Ciò, come è noto, crea un po' di inflazione, ma comunque non ci fa morire. Vorrei capire se è meglio un po' di inflazione o la morte. Questa è la prima questione. In secondo luogo, Obama ha messo le barriere in ingresso ai prodotti esteri. Ripeto: ha messo le barriere in ingresso ai prodotti esteri. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*). La conseguenza, oggi, è che molte aziende americane dell'*outsourcing* stanno facendo il *backsourcing*, e se ne stanno tornando negli Stati Uniti a produrre. Se non faremo queste cose, ministro Passera, voi potrete – anche meritoriamente, per certi versi – costruire tutti i provvedimenti che volete, ma il declino dell'Italia sarà inarrestabile.

Tralascio l'altra ricetta che potremmo introdurre al Nord, ma che dico solo per la storia, perché storicamente sembra non praticabile in questo momento: la secessione. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signora Presidente, con l'approvazione del decreto per la crescita, i senatori del Partito Democratico intendono confermare quanto le nostre aspettative di sviluppo siano direttamente collegate alla fiducia al Governo.

Le due cose marcano insieme così strettamente, che per la nostra economia nulla sarebbe peggio dell'indebolimento del Governo e dell'interruzione di questo breve periodo di stabilità. La nostra crisi è molto profonda: è una crisi delle istituzioni, della finanza pubblica e del mondo produttivo. La vastissima disoccupazione, l'impoverimento dei cittadini – milioni di cittadini – e la forte contrazione dei servizi pubblici stanno producendo conseguenze sociali molto pericolose. È una pericolosità che le segnali, ministro Passera. Gli squilibri sociali che vanno aumentando sono uno dei maggiori ostacoli alla ripresa. Dopo decenni di benessere, sprechi ed imprevidenze, la scarsa crescita è il primo problema di tutte le economie occidentali, a partire da quelle del continente europeo e degli Stati Uniti.

Sappiamo che nessuna legge è in grado di determinare il risveglio istantaneo di un'economia stagnante. La crescita e lo sviluppo non si fanno per decreto: è molto più facile dissipare la ricchezza delle Nazioni, piuttosto che ricrearla dopo averla buttata al vento, ma questa è stata la vicenda italiana degli ultimi decenni.

Nel corso di questa e delle ultime legislature numerosi provvedimenti hanno cercato di promuovere lo sviluppo della nostra economia. Il decreto

del ministro Passera è uno dei pochi dotati della concretezza operativa necessaria per mobilitare risorse, rimuovere ostacoli e favorire le condizioni della ripresa. Il primo merito della cosiddetta agenda Monti sta nella puntuale declinazione di tre passaggi collegati a decisioni del Governo che l'aveva preceduto: la messa in opera del contenuto della lettera della Banca centrale europea del 5 agosto 2011; l'equilibrio di bilancio inserito in Costituzione, con l'articolo 81 modificato; la ratifica del *fiscal compact* che obbliga l'Italia a dimezzare il proprio debito in 20 anni.

Sono misure che stanno determinando, e continueranno a lungo a determinare, pesanti sacrifici per tutti gli italiani, e non è tollerabile che a questa nostra fatica la Banca centrale tedesca risponda aggravando le condizioni che tengono assurdamente altissimo il nostro *spread*. Dico questo, perché è sbagliato sostenere che è stata la BCE a rallentare l'opera di Draghi: è stata la *Bundesbank*.

Oltre alle politiche di risanamento, l'agenda Monti comprende iniziative per il rafforzamento dell'Europa e dell'euro e misure per la crescita e lo sviluppo della nostra economia. Questo decreto si inserisce coerentemente in tale contesto e segue questa linea. Dobbiamo quindi considerarlo per quello che è: un altro tassello importante del processo di salvataggio dell'Italia, ed è con questo metro che lo dobbiamo valutare. Esso interviene su punti estremamente sensibili della crisi: misure per piccole e medie imprese, aumento di incentivi per la *green economy*, passi avanti nell'apertura dei mercati, semplificazione di procedure per le infrastrutture energetiche e l'attività edilizia, miglioramento della disciplina delle cause civili, innovazione del *project financing* per le infrastrutture. Per finire, ci sono varie misure a carattere più marcatamente anticongiunturale.

Il contenuto del decreto è stato già ampiamente analizzato alla Camera e al Senato. Aggiungo adesso solo tre considerazioni di carattere molto generale. La prima: a me pare che la fermezza e lo stile con i quali il presidente Monti sta lavorando per rafforzare i legami internazionali dell'Italia e contenere gli egoismi di alcuni Paesi europei siano il vero valore aggiunto del nostro processo di sviluppo. In questi nove mesi il suo apporto è andato ben oltre la nuova autorevolezza con cui il Governo in italiano ha partecipato al reticolo di *summit* e di incontri con cui un grande Paese porta avanti la sua politica estera.

Monti, spesso ritagliando le ore e i minuti, si è speso con particolare intensità anche nella ricerca di rapporti economici internazionali, e lo ha fatto con la visibile ansia di chi ben conosce la durezza della concorrenza internazionale, ma non si rassegna a vedere escluso il suo Paese dalle opportunità dei mercati più vivaci e più dotati. Così è stato per le visite in Cina, in Giappone, in Corea del Sud, a Bruxelles per l'*European Business Summit*, in Russia, alla conferenza annuale di Allen & Co. a Sun Valley negli Stati Uniti. E se avremo la pazienza di attendere e di osservare l'evoluzione dei processi, sono certo che potremo constatare quanto siano utili all'Italia il credito e le iniziative internazionali. I grandi mercati sanno cogliere le opportunità di investimento, ma hanno bisogno di interlocutori affidabili, e il professor Monti lo è.

Seconda considerazione: l'ostacolo più serio allo sviluppo della nostra economia, il più difficile da rimuovere, ma allo stesso tempo il più urgente, sotto il profilo formale esula dalla sua competenza ministeriale, ministro Passera, ma sotto il profilo sostanziale vi rientra pienamente. Se colleghiamo tra di loro i dati delle relazioni della Corte dei conti, dell'ISTAT, della magistratura e delle Forze di polizia, dei più autorevoli istituti di ricerca e, da ultimo, anche della Banca d'Italia, possiamo constatare come le economie illegale, mafiosa e sommersa del nostro Paese raggiungano insieme l'immensa cifra di 500 miliardi annui. Avete capito bene: 500 miliardi annui. È un numero che dice tutto. 500 miliardi all'anno di economia illegale, mafiosa e sommersa pesano sulle nostre aspettative di crescita e di sviluppo molto di più dei già elevatissimi 80 miliardi di interessi sul debito pubblico; distorcono il mercato, uccidono la concorrenza, scoraggiano nuovi investimenti, pesano sugli operatori onesti ed impediscono la nascita di un ambiente favorevole allo sviluppo.

Ministro Passera, il Governo di cui lei è importante componente sta utilizzando con larghezza tutti gli strumenti che il nostro ordinamento offre per rendere incisiva l'opera di risanamento dell'economia, la lotta allo *spread*, la difesa dalla speculazione. Utilizzi ogni mezzo anche per dare contenuto e far approvare in tempi rapidissimi il provvedimento anticorruzione che vaga da anni in Parlamento. Credo di non sbagliare se dico che una buona legge anticorruzione sarebbe il modo migliore e più efficace per promuovere lo sviluppo della nostra economia. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Toni*).

La terza considerazione non riguarda il Governo, signor Ministro, ma riguarda noi, noi forze politiche e parlamentari. In quest'Aula è stata più volte rimarcata l'anomalia – lo ha fatto poco fa anche il senatore Castelli – di una ormai troppo lunga fase nella quale la principale attività del Parlamento consiste nella conversione di decreti d'urgenza del Governo. Si tratta di un'osservazione corretta, che richiama un'anomalia reale dei rapporti tra poteri dello Stato e, più precisamente, tra Governo e Parlamento.

Ma c'è una ragione se questi richiami sono poco o nulla ascoltati dall'opinione pubblica: vengono da una politica la cui credibilità è ormai molto fievole. A novembre, quando votammo per la prima volta la fiducia al Governo del professor Monti e dei suoi Ministri tecnici, fu enunciata una sorta di divisione dei compiti: a Monti la responsabilità di farci uscire dalla crisi, alle forze politiche e al Parlamento quella delle riforme. La logica era chiara. Per salvarsi l'Italia ha bisogno di riforme profonde sia del sistema economico, che di quello istituzionale.

È naturale che un Governo di tecnici si fermi davanti a scelte la cui natura è squisitamente politica. Con tutte le difficoltà che la situazione presenta, in forme ovviamente sempre perfettibili, nell'economia il Governo Monti ha fatto la sua parte. Sulle riforme il Parlamento non l'ha fatta. Il Parlamento e i partiti hanno avuto nei mesi scorsi una grande occasione: ridurre il numero dei parlamentari e aggiornare le regole costituzionali su bicameralismo, sfiducia costruttiva, poteri del Governo.

Questa occasione è stata persa. Sappiamo come, perché e per responsabilità di chi. Adesso l'intera Italia, a cominciare dal Presidente della Repubblica, ci chiede di togliere di mezzo la legge elettorale vigente. Cari senatori, tra poco, convertendo in legge il decreto sviluppo, faremo una buona cosa. Ma se, assumendoci le nostre responsabilità, vogliamo dare alla ripresa della democrazia e dell'economia italiane un contributo che sia veramente nostro, se vogliamo sinceramente contribuire con il nostro lavoro parlamentare alla crescita e allo sviluppo del Paese, approviamo presto, e a larghissima maggioranza, una nuova legge elettorale che garantisca la governabilità dell'Italia e restituisca ai cittadini il diritto di scegliere i deputati e i senatori. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

CURSI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI *(PdL)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, desidero esprimere il mio ringraziamento al Presidente dell'8ª Commissione, ai membri delle Commissioni 8ª e 10ª e ai Sottosegretari che hanno lavorato in questi giorni nell'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati al decreto-legge per la crescita e lo sviluppo.

Si tratta di un provvedimento di sicuro rilievo, che si va ad aggiungere agli altri tasselli che il Parlamento ha realizzato insieme al Governo negli ultimi mesi; penso, tra tutti, al decreto-legge liberalizzazioni, su cui abbiamo lavorato intensamente negli scorsi mesi.

Nonostante le numerose misure previste per favorire la crescita, il provvedimento di oggi costituisce solo un ulteriore passo, a cui dovranno seguirne presto altri, lungo quel percorso che dovrà assicurare sviluppo al Paese. Penso, in particolare, al tema dell'accesso al credito per le imprese. La presenza in Aula del ministro Passera mi impone di sollecitare un intervento diverso nei confronti dell'ABI, soprattutto a seguito degli accordi sottoscritti nei mesi scorsi, frutto dell'impegno del Governo nei confronti dell'accesso al credito per le imprese. Penso anche ai problemi legati ai ritardati pagamenti dei lavori eseguiti a favore della pubblica amministrazione e alla eccessiva pressione fiscale che grava sulle imprese che vogliono investire in particolare in innovazione.

Su questi tre filoni auspico che il Governo lavori intensamente nei prossimi mesi per fornire risposte concrete ai cittadini e alle imprese, che non vogliono smettere di lottare contro la crisi e credono seriamente di potere continuare a investire nel nostro Paese.

Per fare questo, però, dobbiamo garantire loro un quadro di maggiori certezze, che favorisca e non penalizzi gli imprenditori, proseguendo nella scia della sburocratizzazione, eliminando lacci e laccioli che da troppo tempo attanagliano le nostre imprese.

Voglio ora mettere in luce gli aspetti positivi del provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea. In particolare, per quanto riguarda lo sblocco

dei procedimenti autorizzativi per le infrastrutture energetiche e strategiche. Vorrei ricordare all'Aula lo scandalo avvenuto in una Regione, la Puglia, in particolare a Brindisi, nei confronti di un'azienda che voleva investire, e che dopo 11 anni ha dovuto abbandonare nonostante l'ingente investimento effettuato per il progetto. Parlo della *BritishGas* che ha dovuto allontanarsi da quel territorio perché, dopo 11 anni, non aveva ottenuto ancora le autorizzazioni.

Con riguardo alle misure positive mi riferisco a quelle per l'internazionalizzazione delle imprese, che può rappresentare ancora oggi, fortunatamente, un processo positivo di investimento a livello europeo e a livello mondiale, e che favorisce soprattutto le nostre piccole e medie imprese.

Positivi sono ancora la promozione del turismo, misure sull'IVA per cassa (che è un fatto importante, ministro Passera), le misure a favore delle imprese che fanno ricerca, la defiscalizzazione per le aziende che assumono giovani.

Per quanto riguarda lo sblocco dei procedimenti autorizzativi dobbiamo avere ben presente la necessità di assicurare tempi certi per la realizzazione di grandi opere nel settore energetico. L'estero vuole investire ancora in Italia ma deve avere certezze di investimento, soprattutto nei confronti delle grandi imprese.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 10,10)

(Segue CURSI). Il nostro Paese ha oggi enormi potenzialità sia per quanto riguarda la possibilità di rappresentare, nei prossimi anni, un vero e proprio *hub* del gas per l'area euro-mediterranea, sia di costituire un ponte per quanto riguarda l'energia elettrica tra i Paesi del Nord Europa e l'area nordafricana. Abbiamo però necessità di attirare, con maggiore facilità, dei capitali, anche stranieri, destinati alla realizzazione di tali opere, tra cui i rigassificatori, i grandi sistemi di stoccaggio e il potenziamento della rete di trasmissione dell'energia elettrica, anche assicurando le opportune interconnessioni con gli altri Paesi europei in vista del mercato unico dell'energia che dovrà essere avviato nel 2015.

Per quanto concerne invece l'internazionalizzazione delle imprese, il provvedimento ha il pregio di rafforzare una delle strutture di supporto delle nostre imprese, quale l'ex ICE, oggi chiamata Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, che dovrà ora saper cogliere le nuove sfide che derivano dai mercati esteri. Anche su questo il nostro Paese ha delle enormi potenzialità legate al *brand made in Italy*, che dobbiamo però saper valorizzare maggiormente, non solo attraverso la tutela dei nostri prodotti, ma soprattutto sapendo costruire una rete estera che, utilizzando tutti i canali (dall'Agenzia alle Camere di commercio con l'estero, alla rete delle ambasciate), sia in grado di fare veramente sistema,

supportando le piccole e medie aziende, ossatura del nostro sistema economico, che vogliono conquistare nuovi mercati.

Da ultimo, non possiamo trascurare le previsioni contenute a favore del comparto turistico. Il pensiero va qui, in particolare, all'ENIT che, nonostante la carenza di risorse finanziarie a disposizione (immaginate che oggi riesce a malapena a pagare gli stipendi, perché c'è stata una ulteriore contrazione nei mesi scorsi), sta assicurando il proprio impegno per promuovere l'immagine turistica del nostro Paese nel mondo.

Per questo salutiamo con favore le norme contenute nel provvedimento per rafforzare la struttura dell'ENIT, anche se l'auspicio è che in un settore strategico, come quello del turismo, si riesca, finalmente, ad assicurare un maggiore coordinamento tra le iniziative delle Regioni e quelle realizzate a livello centrale. Non possiamo permetterci, in un periodo di sensibile riduzione delle risorse finanziarie, di disperdere in mille rivoli le risorse stesse, in iniziative di promozione all'estero che non abbiano adeguate possibilità di ricaduta sul comparto.

Su questo la Commissione industria, commercio e turismo, così come auspicato anche dai colleghi Ranucci, Armato e Rutelli, procederà nei prossimi mesi per fare in modo che il piano del turismo, preannunciato dal ministro Gnudi per il prossimo autunno, consenta di fare un cambio di passo affinché il Ministro del turismo e l'ENIT diventino la cabina di regia rispetto alle singole iniziative che le Regioni intendono adottare nella promozione dei loro territori all'estero.

Onorevoli colleghi, ministro Passera, ho voluto soffermarmi su questi principali aspetti del provvedimento tralasciando altre norme, non per questo di minore importanza, tra cui quelle relative alla *green economy* nel settore agricolo, alla riorganizzazione dei programmi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico e alle misure per il fondo per l'innovazione tecnologica e al fondo per le agevolazioni alla ricerca.

Si tratta, nel complesso, di misure importanti che dovranno però, nei prossimi mesi, essere irrobustite con l'affiancamento di altri provvedimenti che contiamo di poter mettere in cantiere, in un clima di continua collaborazione tra Parlamento e Governo, in questo difficile momento economico e sociale. Penso ai lavoratori in cassa integrazione o senza lavoro, penso ai disoccupati, in particolare ai giovani, penso alle piccole e medie imprese che stanno vivendo momenti difficilissimi. Non possiamo dimenticarli.

In Europa stiamo facendo la nostra parte di sacrifici, ma in Europa vogliamo contare di più (Germania e *Bundesbank* compresi), vogliamo contare di più all'interno di questo schema cui abbiamo dato e continuiamo a dare tanto. Abbiamo iniziato un percorso. Ora dobbiamo andare avanti nell'interesse del sistema Paese. Dalle ultime vicende di ieri, a livello europeo, viene fuori prevalentemente un monito – tornare a crescere – che credo sia il più importante che ciascuno di noi dovrebbe rammentare.

Al ministro Passera, del quale conosciamo la competenza e la determinazione, chiediamo ulteriori misure per sostenere ed incentivare la cre-

scita, creare occupazione e dare speranze alla gente. Al presidente Monti chiediamo una politica con meno tasse e più interventi a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Siamo convinti che il Paese saprà reagire e ce la farà se ognuno, a cominciare dal Governo, farà fino in fondo la sua parte. Noi vogliamo crederci e investire per il futuro. Per questo il Gruppo del PdL voterà a favore della fiducia. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Sangalli. Congratulazioni*).

BOLDRINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BOLDRINI (*PdL*). Signor Presidente, i motivi che mi inducono a votare in dissenso dal mio Gruppo sono gli stessi che ho indicato lunedì in occasione del voto di fiducia, quindi è inutile che mi ripeta. Però è d'obbligo fare qualche considerazione, visto che si parla di decreto per lo sviluppo economico.

Spesso si parla di costo del lavoro troppo alto, a causa del peso contributivo, come di adeguamento delle pensioni ai livelli degli altri Stati europei. Perché non si adeguano anche gli oneri contributivi a quei livelli? Si taglierebbero i costi del 10, o anche del 15 per cento. È ovvio che per fare questo si dovrebbe far camminare su due binari separati la previdenza e l'assistenza, e per quest'ultima sarebbe necessario trovare coperture diverse. Tagliare il costo del lavoro significherebbe incentivare l'occupazione e le aziende che assumono. È inaccettabile, infatti, sentir parlare, come spesso avviene, di adeguamento delle pensioni ai livelli europei e imporre contributi doppi rispetto a quelli degli altri Paesi: con una contribuzione così alta dovremmo pur avere anche una diversità di trattamento.

La mia, colleghi, è una proposta provocatoria. Però, visto che abbiamo davanti un periodo di *relax*, provate, se vi riesce, a pensarci, e magari in autunno potremmo parlarne insieme. Questa, ad esempio, potrebbe essere una proposta per lo sviluppo economico, e come Presidente del partito dei pensionati non potevo non avanzarla. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

CARUSO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CARUSO (*PdL*). Signor Presidente, voterò contro la fiducia, in dissenso dal mio Gruppo.

Ieri mattina è intervenuto a nome del Gruppo, sulla questione pregiudiziale posta, il senatore Caliendo, che non ha mancato di svolgere censure serie e severe alle norme che il Governo ha introdotto in materia di giustizia civile, concludendo, tuttavia, con una valutazione, per così dire, economica. Il senatore Caliendo ha sostanzialmente detto che il prov-

vedimento in esame, per le ulteriori parti, doveva ritenersi un buon provvedimento e che dunque era opportuno, per questo motivo, che fossero superate le ragioni di pregiudizialità costituzionale cui il Senato era chiamato a dare risposta in via preliminare.

Sarei intervenuto sulla questione anche solo per l'annuncio di voto previsto dall'articolo 109 del nostro Regolamento, ma non è stato possibile.

Sarei intervenuto, da subito, per rappresentare il mio fermo disaccordo sulle tesi sostenute dal senatore Caliendo, che non ho francamente compreso. Non foss'altro perché sono da sempre convinto della non negoziabilità dei precetti costituzionali.

Non metto in dubbio la bontà del provvedimento nel suo complesso, perché non sono in grado di farlo, per la semplice ragione che non lo conosco a fondo, e perché non comincerò proprio ora a sputar sentenze (di assoluzione o di condanna), senza aver prima sufficientemente studiato gli argomenti in discussione nella loro completezza. Mi fido dunque di quello che ha affermato il senatore Caliendo, ma non posso certo con lui convenire sul fatto che sia consentito di approfittare di un buon provvedimento, meritevole per questo di essere difeso, per far passare senza discussione ciò che si sa bene che sarebbe, diversamente, un tema senz'altro controverso.

Il Senato non può accettare, non può più accettare, forzature di tale fatta da parte di un Governo che sembra aver rinunciato ad ogni correttezza di condotta istituzionale.

Io, in ogni caso, non sono disposto a condividere, con il mio voto, disposizioni che non solo reputo inopportune, dannose e ben oltre il limite della sopportabilità costituzionale, ma anche formulate all'insegna della grave scorrettezza.

Il presidente Chiti, nella seduta di ieri mattina, ha per due volte richiamato chi pensava di attirare l'attenzione in quest'Aula utilizzando un linguaggio volgare. Ha fatto bene, ma ben più opportuno sarebbe stato, per la verità, il richiamo, da parte di chi ne ha il dovere e il potere, nei confronti di un Governo che della prevaricazione istituzionale ha fatto regola di condotta. Il Presidente del Consiglio e il Ministro della giustizia sappiano che non è indispensabile l'uso di un linguaggio volgare per essere giudicati tali. Al loro alto livello istituzionale il risultato è, per esempio, raggiunto anche attraverso il ricorso ad un voto costretto per l'adozione di provvedimenti che non sono difficili da far passare perché impopolari o sgraditi, ma perché semplicemente figli dell'opinione (sperimentatamente bizzarra) di pochi, anzi di pochissimi.

Mi soffermerò, per quanto riguarda il merito delle questioni, sulle disposizioni contenute nell'articolo 54, con una breve divagazione riguardante l'articolo 44, anche se qualche riflessione, in tempi normali, sarebbe stata da fare anche in relazione alla rivoluzione (alla vera e propria involuzione) della legge Pinto, lasciando perdere, per carità di Patria, il secondo comma delle nuove disposizioni in materia di scuola della magistratura: quello, in pratica, che dice che i magistrati che vi si dedicano pos-

sono tenere le udienze ogni tanto e fare a meno di scrivere le sentenze. Norma, in tutta evidenza decisiva, ministro Passera, per la crescita e lo sviluppo, e ancor di più per procurare le belle figure europee del Presidente del Consiglio agiograficamente e mediaticamente celebrate.

L'articolo 54, dunque, rivoluziona il sistema dell'impugnazione delle sentenze civili. (*Commenti dal Gruppo PD*). Cosa è previsto che accada? Il cittadino che ritiene che le proprie ragioni non siano state compiutamente esaminate dal giudice di primo grado cui si era rivolto, o comunque non siano state soddisfatte, propone appello avverso la sentenza e, per prima cosa, paga una congrua tassa, chiamata «contributo unificato». Si presenta quindi alla prima udienza di trattazione davanti al giudice di secondo grado. Il giudice dichiara che il suo ricorso è inammissibile. Perché? Perché non ha ragionevole probabilità di essere accolto. (*Commenti della senatrice Incostante*).

DE TONI (*IdV*). Presidente, lo inviti a concludere!

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Caruso. (*Commenti del senatore Sanna*).

CARUSO (*PdL*). Senatore Sanna, la ringrazio per il consenso che lei mi riserva. (*Commenti del senatore Sanna*). No, caro collega, si legga il comma 2 dell'articolo 109 del nostro Regolamento e scoprirà che ho diritto di parlare per il tempo per cui ha dichiarato il voto chi mi ha preceduto.

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate concludere il senatore Caruso, per favore.

CARUSO (*PdL*). Affermava il «comma 21»: «L'unico motivo valido per chiedere il congedo dal fronte è la pazzia». Precisava il «comma 22»: «Chiunque chieda il congedo dal fronte non è pazzo». Chi si intende di filosofia greca sa senz'altro che si tratta del noto paradosso di Epimenide («La frase seguente è falsa. La frase precedente è vera»). Chi invece conosce un po' di cinema sa che parlo semplicemente del film intitolato proprio «Comma 22», fortunato *sequel* dell'esilarante «MASH». Anche se il caso che riguarda la vicenda non suscita alcun «Bollere».

PRESIDENTE. Concluda, senatore Caruso, per favore.

CARUSO (*PdL*). Signor Presidente, la ringrazio per l'invito che lei mi rivolge. Se lei me lo consente, deposito il resto dell'intervento. Non ho letto tuttavia di contingentamento, né di armonizzazione dei tempi.

PRESIDENTE. Allora prego, senatore Caruso, concluda.

CARUSO (*PdL*). Se i tempi vengono armonizzati per me, e solo per me, ne sono lusingato!

PRESIDENTE. Concluda, legga quanto ancora ha da leggere. Concluda la sua lettura: tanto, un minuto in più o un minuto in meno non cambia.

CARUSO (*PdL*). Siccome è abbastanza lungo e vedo l'insofferenza dei colleghi, deposito l'intervento, e non ne parliamo più.

PRESIDENTE. Se è abbastanza lungo, allora sì. Va bene, grazie, senatore Caruso.

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 3426, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Palma).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Palma.

Il senatore Segretario Stradiotto e, successivamente, il senatore Segretario Malan fanno l'appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza la vice presidente BONINO - ore 11,35 -).

Rispondono sì i senatori:

Adamo, Adragna, Agostini, Alicata, Allegrini, Amati, Amato, Andria, Antezza, Armato, Ascutti, Astore, Augello, Azzollini

Baio, Baldassarri, Baldini, Barbolini, Bassoli, Bastico, Battaglia, Benedetti Valentini, Bertuzzi, Bettamio, Bevilacqua, Bianco, Bianconi, Bion-

delli, Blazina, Bonfrisco, Bonino, Bornacin, Boschetto, Bosone, Bruno, Bubbico, Burgaretta Aparo

Calabrò, Caliendo, Caligiuri, Camber, Cardiello, Carloni, Carrara, Casoli, Casson, Castiglione, Castro, Ceccanti, Ceruti, Chiaromonte, Chiti, Chiurazzi, Cicolani, Colombo, Compagna, Conti, Contini, Coronella, Cosentino, Costa, Cursi, Cutrufo

D'Alì, D'Alia, D'Ambrosio, De Angelis, De Eccher, De Feo, De Lillo, De Luca Cristina, De Luca Vincenzo, De Sena, Del Pennino, Del Vecchio, Della Monica, Della Seta, Di Giovan Paolo, Di Stefano, Digilio, Dini, D'Ubaldo

Esposito

Fantetti, Fasano, Fazzone, Ferrante, Ferrara, Finocchiaro, Fioroni, Fistarol, Fleres, Fluttero, Fontana, Franco Vittoria

Galioto, Gallo, Gallone, Galperti, Garavaglia Mariapia, Garraffa, Gasparri, Gentile, Germontani, Ghedini, Ghigo, Giordano, Giovanardi, Gramazio, Granaiola, Grillo, Gustavino

Ichino, Incostante

Latorre, Lauro, Leddi, Legnini, Lenna, Licastro Scardino, Livi Bacci, Lumia

Malan, Mantica, Marcenaro, Marcucci, Marinaro, Marini, Marino Ignazio, Marino Mauro Maria, Matteoli, Mazzaracchio, Mazzuconi, Menardi, Mercatali, Messina, Micheloni, Milone, Molinari, Monaco, Mongiello, Morando, Morra, Morri, Musso

Nerozzi, Nessa

Orsi

Palma, Palmizio, Papania, Passoni, Pastore, Pegorer, Pera, Perduca, Pertoldi, Piccioni, Pignedoli, Pinotti, Pisanu, Pontone, Poretti, Possa, Proccacci

Quagliariello

Ramponi, Ranucci, Rizzotti, Roilo, Rossi Nicola, Rossi Paolo, Rusconi, Russo, Rutelli

Sacomanno, Sacconi, Saia, Saltamartini, Sanciu, Sangalli, Sanna, Santini, Saro, Sarro, Sbarbati, Scanu, Scarpa Bonazza Buora, Sciascia, Serafini Anna Maria, Serafini Giancarlo, Serra, Sibia, Sircana, Soliani, Spadoni Urbani, Speciali, Stradiotto

Tancredi, Tofani, Tomaselli, Tomassini, Tonini, Totaro, Treu Valditara, Vicari, Viceconte, Viespoli, Vimercati, Vita, Vitali Zanda, Zanetta, Zanoletti, Zavoli.

Rispondono no i senatori:

Aderenti

Boldi, Boldrini, Bricolo, Bugnano

Caforio, Cagnin, Calderoli, Carlino, Caruso, Castelli

Davico, De Toni, Di Nardo, Divina

Garavaglia Massimo, Giambrone

Lannutti, Leoni, Li Gotti

Maraventano, Mascitelli, Mazzatorta, Montani, Mura
Pardi, Pedica, Pittoni
Rizzi
Torri
Vaccari, Vallardi, Vedani.

Si astengono i senatori:

Fosson, Gamba, Peterlini, Valentino.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	254
Senatori votanti	253
Maggioranza	127
Favorevoli	216
Contrari	33
Astenuti	4

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 83.

Sull'organizzazione dei lavori parlamentari

TORRI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo a seguito di quello che si è verificato in quest'ultima settimana, in cui sono state apposte tre questioni di fiducia, nonché a seguito del discorso relativo all'approvazione del bilancio, in cui ho rinunciato per vari motivi ad intervenire per economizzare i tempi, scegliendo di parlare a fine seduta, soprattutto perché ritengo corretto di rivolgermi alla Presidenza (peraltro ho ascoltato il suo intervento, signora Presidente, sul bilancio, e lo reputo saggio perché ha detto delle verità).

Condivido l'affermazione secondo la quale non dobbiamo vergognarci di dire che siamo senatori, ma rilevo che viviamo in un Paese stranissimo. Cito un esempio. Un mio amico, collega di partito, consigliere provinciale, si stava recando in macchina verso Reggio Emilia. Aveva il telefono con l'auricolare e, poiché non funzionava benissimo, ha deciso di toglierlo e terminare la chiamata dicendo a chi era dall'altra parte che avrebbe interrotto la conversazione. Nel frattempo, mentre fa questo, passa una persona in macchina munita di macchina fotografica e scatta una fotografia. La prontezza di questo mio amico è stata quella di prendere il numero della targa. Dopo di che, ha fatto fare una ricerca al PRA e ha scoperto che la macchina guidata dalla persona che ha scattato la fotografia era sottoposta a fermo amministrativo. In sostanza, la persona che ha scattato la fotografia lo ha fatto con una vettura che non avrebbe potuto neanche trovarsi in autostrada, figuriamoci cosa accadrebbe se fosse coinvolta in un incidente e qualcuno restasse ucciso.

Ora, questa vicenda ha una similitudine con quanto accade con il nostro Governo, che non è stato legittimamente eletto, ma è stato nominato e ha poi ottenuto l'investitura del Parlamento, dove in questo momento la politica sta vivendo grandi criticità, con lo *spread* altissimo, mentre ancora oggi abbiamo le televisioni piene di persone che dicono «di tutto e di più», abbiamo qualche comico in sostituzione di Grillo che interviene a «La7» con altri politici. Continuiamo a fare delle cose che non sono quelle che vogliono i cittadini.

Signora Presidente, voglio dire serenamente, circa il fatto di venire qui anche martedì prossimo: veniamo per discutere di argomenti che saranno forse utili (e ribadisco il forse), ma non sono quello che vogliono i cittadini.

I cittadini vogliono che, in poco tempo, noi facciamo queste cose: che approviamo una nuova legge elettorale, che sostituiamo legittimamente il Governo con un voto, e che cerchiamo di mettere questo Paese in condizione di lavorare.

Questo non succede, e ci vediamo costretti ad affrontare, giornalmente, anche come senatori, dei personaggi come quello che ha fatto la fotografia. Ti fanno la fotografia, ma non possono circolare. Siamo in questa condizione. È un Paese molto strano, il nostro. Quindi, ci dovremmo dare tutti una calmata, quanto meno al rientro, facendo delle cose serie e sagge. (*Applausi del senatore Mura*).

Su affermazioni rese da un senatore in una trasmissione televisiva

LEONI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI (*LNP*). Signora Presidente, alcuni colleghi in Aula mi hanno riferito che il collega Pardi, questa mattina, ha partecipato a una trasmis-

sione de «La7», facendo delle affermazioni false e tendenziose nei confronti miei e dell'ente di cui io sono commissario.

Io non riesco a capire. A casa mia, la mia mamma e il mio papà mi avevano insegnato che le buone azioni bisogna farle senza dirlo. E io ho avuto anche la costanza di non dire mai nulla su tutte le cose ho voluto fare, con buonsenso.

Quando sono arrivato all'Aero Club d'Italia, come presidente, la prima misura che ho preso, e adesso lo dico pubblicamente nell'Aula del Senato, è stata di togliere l'emolumento della Presidenza, pari a 200 milioni. Ho anticipato di cinque anni le misure che assume adesso il Governo. Ho fatto vendere le auto blu (l'Aero Club d'Italia, ente di diritto pubblico, ne aveva due) e ho acquistato una Vespa, con i miei soldi.

Nell'ultimo provvedimento, all'Aero Club d'Italia è demandato, da parte del Ministero dei trasporti, di insegnare ai nostri ragazzi a guidare l'aeroplano.

Il Ministero dei trasporti dà all'Aero Club d'Italia, a seconda degli anni, circa 40.000 o 50.000 euro. Quest'anno, con la *spending review*, questi finanziamenti sono stati aboliti: mi sono ben guardato dal presentare un emendamento di correzione per far reinserire questi finanziamenti, perché comprendo qual è la situazione del Paese.

Eppure, un collega, il collega Pardi, è andato in televisione a dire esattamente il contrario, cioè che il senatore Leoni si è attivato per potere far riavere i soldi all'Aero Club d'Italia, dove è commissario.

È una vergogna! Nessuno riferisce le buoni azioni, cioè le cose che ho fatto con grande orgoglio da cinque anni a questa parte. Potete andare a controllare nello statuto dell'ente che la Presidenza non riceve nessun emolumento. Il presidente, o il commissario, non può prendere alcun emolumento. È scritto nello statuto: è previsto solo un rimborso spese per quelle documentate. Ciò significa che se prendo il taxi, devo consegnare la ricevuta per poter avere il rimborso spese.

Eppure ci sono colleghi che vanno a fare queste affermazioni. Mi sono sentito fortemente offeso perché, di questi tempi, è come sparare sulla Croce Rossa. Io ho detto al mio avvocato di prendere provvedimenti con una querela nei confronti del collega. Volevo però fare tali precisazioni in modo ufficiale, perché mi sono sentito offeso da una parte del Parlamento che, pur conoscendo me e le lotte che sto facendo, si diverte anche a dire queste cose. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 7 agosto 2012**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 7 agosto 2012, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanza n. 505, con procedimento abbreviato ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento e connesse interpellanza n. 503 e interrogazione n. 3021.

II. Ratifiche di accordi internazionali.

III. Discussione del documento:

Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Maurizio Gasparri (*doc. IV-quater*, n. 7).

IV. Seguito discussione di mozioni sull'insegnamento della storia dell'arte.

La seduta è tolta (*ore 11,14*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (3426)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per gli articoli del decreto-legge n. 83, gli Allegati 1 e 2, gli ordini del giorno e gli emendamenti non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo 1 del disegno di legge di conversione cfr. elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 786, Allegato A.

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83***All'articolo 1:*

al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 157» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), alinea, le parole: «sostituita dalla» sono sostituite dalle seguenti: «sostituito dal».

All'articolo 3:

al comma 2, capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni). – 1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento";

b) al comma 2, le parole: "1° gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014"».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – (Contratto di disponibilità). – 1. All'articolo 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore";

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,» sono inserite le seguenti: «introdotto dal comma 1 del presente articolo,».

All'articolo 7:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"»;

al comma 3, capoverso 2, la lettera b) è soppressa.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «4.092.408 euro per il 2012, di 4.680.489 euro per il 2013, di 3.661.620 euro» sono sostituite dalle seguenti: «9.092.408 euro per il 2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, è destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015»;

al comma 2, le parole: «primo capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e le parole: «, il quale» sono sostituite dalle seguenti: «. Il Commissario straordinario»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere necessarie al grande evento EXPO Milano 2015, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'espressione del parere sui progetti relativi alle predette opere da rendere ai sensi del medesimo comma 5, è stabilito in trenta giorni non prorogabili. A tale fine il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedute straordinarie, procede all'esame dei progetti relativi al grande evento EXPO Milano 2015 con assoluta priorità. Nel caso in cui il parere debba essere espresso dai comitati tecnici amministrativi di cui

al comma 3 del citato articolo 127, il termine è fissato entro trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorità di cui al periodo precedente.

2-ter. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S" sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta degli interessati, e sentita la società ANAS Spa, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare"».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»;

al comma 1, lettera c), capoverso 127-duodevicies, le parole: «decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008».

All'articolo 10:

al comma 3, le parole: «da essa previste. I Commissari delegati» *sono sostituite dalle seguenti:* «da essa previste, i Commissari delegati»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo,» *sono soppresse;*

al comma 12, le parole: «nei limiti» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei limiti»;

al comma 14, primo periodo, le parole: «alla regione Emilia-Romagna» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto» *e dopo le parole:* «il supporto necessario» *è inserita la seguente:* «unicamente»;

dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera *a*). I Presidenti delle regioni – Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi".

15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive e indicazioni appositamente impartite».

All'articolo 11:

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2013".

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

All'articolo 12:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioni parlamentari compe-

tenti in merito all'attività della Cabina di regia con apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza»;

al comma 3, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. – (Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane). – 1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato ed è composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre, i Ministri aventi competenza sulle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

2. Partecipano, altresì, alle riunioni del CIPU un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni, nominati dalla componente rappresentativa delle autonomie territoriali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di una segreteria tecnica istituita presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come struttura generale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.

5. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Gli oneri correlati al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 13:

è premesso il seguente comma:

«01. All'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per ciascun procedimento, sul sito *internet* istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella *homepage*, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-*ter*. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria"»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinqies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la docu-

mentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:

a) il parere della azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;

c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;

d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

f) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;

g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice;

h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;

i) il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;

l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;

m) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette";

3) il comma 4 è abrogato;

b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

"Art. 9-bis. - (*Documentazione amministrativa*). - 1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati";

c) all'articolo 13, comma 1, le parole: "del competente ufficio comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dello sportello unico";

d) all'articolo 20:

1) al comma 1, le parole: "dal regolamento edilizio" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3" e le parole: ", sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente" sono soppresse;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni";

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento

della domanda, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio";

5) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-*bis*. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto";

e) all'articolo 23:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

1-*ter*. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia";

2) al comma 3, alle parole: "Qualora l'immobile" sono premesse le seguenti: "Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-*bis*,";

3) al comma 4, alle parole: "Qualora l'immobile" sono premesse le seguenti: "Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-*bis*,";

2-*bis*. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Nel titolo I, capo III, dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 13-*bis*. – (Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). – 1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-*bis*) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa";

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-*bis*), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-*bis*), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma".

Art. 13-ter. – (*Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore*). – 1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e *28-bis* si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

All'articolo 14:

al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»:

al comma 1, le parole: «e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali» *sono sostituite dalle seguenti:* «dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto»;

al comma 2, le parole: «delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonché»;

al comma 4, le parole: «delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite».

All'articolo 15:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: «alla lettera a)» *sono inserite le seguenti:* «nonché per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di *container*, anche sulla base degli accordi di programma già sottoscritti, e comunque per il perfezionamento degli interventi già avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure autorizzative»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali risorse disponibili una volta soddisfatte le priorità di cui alla citata lettera a) del comma 2-*novies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010 dovranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di *container*, anche sulla base degli accordi di programma già sottoscritti, e comunque al perfezionamento degli interventi già avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure di autorizzazione».

All'articolo 16:

al comma 4, la parola: «sessanta» *è sostituita dalla seguente:* «novanta», *le parole:* «del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto» *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «A seguito del trasferimento della proprietà sociale, le predette regioni, a copertura degli oneri necessari per la regolazione delle partite debitorie delle società di cui al primo periodo, possono utilizzare, entro il limite complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna regione, le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate.

Per la regione Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011. Gli accordi di trasferimento devono essere corredati di una dettagliata ricognizione della situazione debitoria e creditoria delle società trasferite»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "tranviarie e filoviarie" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario» sono aggiunte le seguenti: «e delle società capogruppo»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Non trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 2502-bis e 2503 del codice civile.

6-ter. Sono revocati senza indugio tutti gli atti, adottati dalle società di cui al comma 5 successivamente all'approvazione del piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania di cui al medesimo comma 5, da cui derivano incrementi di spesa rispetto all'anno 2010, ove in contrasto con le prescrizioni del predetto piano o, in ogni caso, non strettamente necessari al proseguimento dello stesso.

6-quater. Per le attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario può costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 8, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31, già compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla relativa normativa di attuazione, l'intesa generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Al titolo I, dopo il capo IV è aggiunto il seguente:

«CAPO IV-bis

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ
MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE

Art. 17-bis. – (*Finalità e definizioni*). – 1. Il presente capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

2. Ai fini del presente capo si intende:

a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli alimentati ad energia elettrica di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti;

b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO₂) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;

c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1 e N1 di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002;

d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

e) per veicoli a trazione ibrida:

1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);

2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il nor-

male esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

3. Al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e di contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della Commissione, del 28 aprile 2010, la realizzazione delle reti infrastrutturali di cui al comma 1 nel territorio nazionale costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:

- a) interventi statali e regionali a tutela della salute e dell'ambiente;
- b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;
- c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano;
- d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate;
- e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di cui al comma 3, secondo le rispettive competenze costituzionali, anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attività edilizia.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17-ter. - (*Legislazione regionale*). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel presente capo e dell'intesa di cui al comma 4.

2. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal comma 1 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 salvaguardano comunque l'unità economica nazionale e i livelli minimi essenziali delle prestazioni nel territorio dello Stato, stabiliti in attuazione del comma 4.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo promuove la stipulazione di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 le disposizioni del presente capo si applicano nell'intero territorio nazionale.

Art. 17-quater. - (Normalizzazione). - 1. Fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici rispondenti agli *standard* fissati dagli organismi di normalizzazione europei e internazionali *International electrotechnical Commission (IEC)* e *Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC)*.

2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad assumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e modificando le determinazioni precedentemente assunte.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-*bis* e 9-*ter* della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

Art. 17-quinquies. - (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica). - 1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premessi i seguenti:

"1-ter. Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun *box* per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difforni da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche".

2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Art. 17-sexies. – (Disposizioni in materia urbanistica). – 1. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.

2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno *standard* minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies.

3. Le leggi regionali prevedono, altresì, che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno *standard* minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.

Art. 17-septies. – (Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). – 1. Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il

Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato "Piano nazionale".

2. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.

4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. In particolare, il Piano nazionale prevede:

a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al fine di garantirne l'interoperabilità in ambito internazionale;

b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica di cui alla lettera *a)* basate sulle peculiarità e sulle potenzialità delle infrastrutture relative ai contatori elettronici, con particolare attenzione:

1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la effettua, identificandolo univocamente;

2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;

3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle disponibilità della rete elettrica, assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico;

c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

d) la realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;

e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione

delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.

6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui al comma 4, lettera *d*), i comuni e le province possono associarsi ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente.

7. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.

10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, è destinata alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 17-*octies*. – (*Azioni di sostegno alla ricerca*). – 1. Ai fini della promozione della ricerca tecnologica di cui all'articolo 17-*septies*, comma 4, lettera *e*), del presente decreto, a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è attivata un'apposita linea di finanziamento dei programmi di ricerca finalizzati:

a) alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

b) alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

c) alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle reti infrastrutturali;

d) alla realizzazione di un'unità di bordo che comunica con la stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia elettrica non è sovraccarica;

e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilità tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unità di bordo, di cui alle lettere da a) a d), con analoghe piattaforme di informazione sulla mobilità, per la gestione del traffico in ambito urbano;

f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili.

Art. 17-novies. – (Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas). – 1. Entro un mese dalla data di approvazione del Piano nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formula indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivano l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di avvio del mercato e almeno per il primo quinquennio;

b) fissazione di criteri specifici e differenziati rispetto a quelli relativi agli altri tipi di consumo;

c) riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale diretti ad assicurare la qualità, l'efficienza del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata diffusione del medesimo nel territorio nazionale, proporzionalmente all'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali di carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

d) opportunità di differenziare il regime tariffario del servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto in forma di distribuzione commerciale nonché di contabilizzare separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;

e) opportunità di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico è effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;

f) opportunità di correlare i provvedimenti di determinazione tariffaria alle ulteriori specificità della filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli.

2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, con particolare riferimento a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettere da *d*) a *h*), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede annualmente a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettera *n*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 12.

Art. 17-*decies*. – (*Incentivi per l'acquisto di veicoli*). – 1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al:

a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 50 g/km;

b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 50 g/km;

c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 95 g/km;

d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 95 g/km;

e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 120 g/km;

f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 120 g/km.

2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che:

a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17-*undecies*, comma 1, e uno sconto praticato dal venditore;

b) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;

c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera *b)*;

d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera *b)*, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera *d*).

Art. 17-*undecies*. – (*Fondo per l'erogazione degli incentivi*). – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-*decies*.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013:

a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-*decies*, comma 1, lettere *a*) e *c*), erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

b) 35 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-*decies*, comma 1, lettera *e*), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-*decies*, i contributi di cui alla lettera *a*) del comma 2 del presente articolo, non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla medesima lettera *a*), sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-*decies*, a valere sulle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare che una quota non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-*decies*, comma 1, lettera *a*).

5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione,

di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i relativi costi graveranno sulle risorse di cui al comma 1 nella misura massima dell'1 per cento.

6. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni delle risorse di cui al comma 2, sulla base della dotazione del fondo di cui al comma 1 e del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.

Art. 17-*duodecies*. – (*Copertura finanziaria*). – 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17-*septies*, comma 8, e 17-*undecies*, comma 1, pari complessivamente a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17-*terdecies*. – (*Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti*). – 1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

All'articolo 18:

al comma 4, le parole: «i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 19:

al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «economicità» sono aggiunte le seguenti: «e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese».

All'articolo 20:

al comma 2, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'Agenzia svolge, altresì, le funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento del personale in servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, necessario allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all'Agenzia.»;

i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la spesa pubblica. A tal fine l'Agenzia:

a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della diffusione delle reti di nuova generazione (NGN);

b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli *standard*, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione europea;

c) assicura l'omogeneità, mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;

d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si frappongono alla realizzazione del-

l'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie, previsto dall'articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

e) vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa;

f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

g) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione dei piani di *Information and Communication Technology* (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicità e qualità delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei ministri, le conseguenti misure correttive, nonché segnalando alla Corte dei conti casi in cui si profilino ipotesi di danno erariale;

h) svolge attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;

i) costituisce autorità di riferimento nazionale nell'ambito dell'Unione europea e internazionale; partecipa all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della società dell'informazione;

l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;

m) promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al più rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi.

4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono affidate alla società CONSIP Spa le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3.

5. L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica, al fine di ottenere significativi risparmi, comunque garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12 milioni di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva affrontata dalle amministrazioni pubbliche nel settore informatico nell'anno 2012».

All'articolo 21:

al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

al comma 4:

al secondo periodo, dopo le parole: «dalla Conferenza Unificata» sono aggiunte le seguenti: «, tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui al comma 2»;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti del Comitato di indirizzo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.»;

all'ultimo periodo, dopo le parole: «Collegio dei Revisori» sono aggiunte le seguenti: « , composto da tre membri».

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. – (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) – 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi.

2. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alle strutture sopresse, gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del direttore generale e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, che sono corredati dalla relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualità di commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il personale di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza

che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. È fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di appartenenza.

5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia, è determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, fissata entro il limite massimo di 150 unità, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia, e non oltre la data di adozione del decreto di cui al comma 6, le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono adeguate in considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.

8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto"».

All'articolo 23:

al comma 2, lettera b), le parole: «in particolare del Mezzogiorno,» sono soppresse;

al comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,», le parole: «che individuano, i termini» sono sostituite dalle seguenti: «che individuano i termini» e dopo le parole: «le modalità e le procedure» sono inserite le seguenti: «, anche in forma automatizzata,»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Gli obiettivi e le priorità del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti»;

al comma 10, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: «riconosciuta» è sostituita dalla seguente: «riconosciuto»;

le parole da: «Il credito d'imposta» fino a: «del presente comma» sono soppresse;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta è riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere *a)* e *b)* del comma 1»;

al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis)* se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;»;

dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, è riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74».

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - (*Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center*). - 1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da *call center* con almeno venti dipendenti.

2. Qualora un'azienda decida di spostare l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre deve darne comunicazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano in Paesi esteri.

3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei *call center*, i benefici previsti dalla legge

29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri.

4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un *call center* deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale.

5. Quando un cittadino è destinatario di una chiamata da un *call center* deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l'operatore è fisicamente collocato.

6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione.

7. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: "rappresentanti di commercio" sono inserite le seguenti: ", nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso *call center* 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento,"».

All'articolo 25:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 3, dopo le parole: «del Fondo» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 23, comma 2,»;

al comma 4, le parole: «della sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico».

All'articolo 26:

al comma 1, quarto periodo, le parole: «Al tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 27:

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attività ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 29:

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti».

Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. – (*Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale*). – 1. All'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in qualità di centrale

di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi"».

All'articolo 30:

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «le risorse» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 354 del medesimo articolo 1» e le parole: «delle risorse non ancora utilizzate di cui al comma 354» sono soppresse;

al comma 6, le parole: «nuovi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri».

All'articolo 31, comma 2, la parola: «prevenute» è sostituita dalla seguente: «pervenute» e le parole: «al titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 17, comma 1,».

All'articolo 32:

i commi da 1 a 4 sono soppressi;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n.43, le parole: "ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione" sono sostituite dalle seguenti: "ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione"»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali nonché da società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:

a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di *sponsor*, da una banca o da un'impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purché con succursale costi-

tuita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;

b) lo *sponsor* mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:

1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;

2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);

3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2);

c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili;

d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di *sponsor* è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.

2-ter. Lo *sponsor* deve segnalare, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o da un ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo *sponsor* classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente, ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo *sponsor* rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.

2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma *2-bis*, lettere a) e b), del presente articolo, le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina dello *sponsor*;

2-quinquies. Si può derogare al requisito di cui al comma *2-bis*, lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio.

2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma *2-bis*, lettera c), si può derogare

all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi»;

il comma 6 è soppresso;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*. – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.

2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.

3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresì specificati:

- a) l'ammontare totale dell'emissione;
- b) l'importo di ciascuna cambiale;
- c) il numero delle cambiali;
- d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
- e) la data di emissione;
- f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
- g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;
- h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
- i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
- l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente è iscritto.

4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel capo II del titolo II della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo"»;

al comma 8, le parole: «i titoli simili, emessi dai soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le cambiali finanziarie, emesse da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,»;

al comma 9:

all'alinea, le parole: «il primo comma è sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 1 è sostituito»;

al capoverso 1, dopo le parole: «delle obbligazioni» sono inserite le seguenti: «, delle cambiali finanziarie»;

i commi 11, 12, 14, 15, 17 e 18 sono soppressi;

al comma 19, le parole: «da società di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «da società non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,» e le parole: «60 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

Nel Titolo III, Capo II, dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis. – (Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa). – 1. In esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 33:

al comma 1:

alla lettera a), al numero 1) è premesso il seguente:

«01) alla lettera c), dopo le parole: "entro il terzo grado" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio"»;

dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

«a-bis) all'articolo 69-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Decadenza dall'azione e computo dei termini";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese";

a-ter) all'articolo 72, ottavo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente"»;

alla lettera b), il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

"L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni»;

alla lettera c), numero 1), lettera c), le parole: «la parola "decreto" è soppressa» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "al decreto" sono soppresse»;

alla lettera d):

all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo III, capo II,»;

al capoverso «Articolo 169-bis», al quarto comma, dopo le parole: «72, ottavo comma,» sono inserite le seguenti: «72-ter»;

dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) all'articolo 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti";

2) al terzo comma, le parole: "senza bisogno di avviso" sono sostituite dalle seguenti: "dandone comunicazione";

3) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale";

d-ter) all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto";

d-quater) all'articolo 180, quarto comma, la parola: "contesta" è sostituita dalle seguenti: "ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano"»;

alla lettera e), numero 1), capoverso:

all'alinea, le parole: «nei rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto»;

alle lettere a) e b), le parole: «cento venti» sono sostituite dalla seguente: «centoventi»;

dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) all'articolo 182-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385," sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finan-

ziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato";

3) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"In deroga agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo";

4) il quarto comma è abrogato;

5) al quinto comma, le parole: "ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori" sono sostituite dalle seguenti: "al secondo comma, i creditori, anche se soci,"»;

alla lettera h):

all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo III, capo VI,»;

al capoverso «Articolo 186-bis»:

al primo comma, le parole: «, nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili» sono soppresse;

al secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto»;

al quarto comma, lettera a), le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma, lettera d),»;

al quinto comma, le parole: «al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto comma»;

al sesto comma, primo periodo, la parola: «dannosa» è sostituita dalla seguente: «dannoso»;

dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) all'articolo 217-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-*quinquies*"»;

al comma 4, capoverso 4, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 182-bis regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 182-bis del regio decreto», le parole: «dell'articolo 67, lettera d) regio de-

creto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto» e le parole: «non costituisce non sopravvenienza attiva» sono sostituite dalle seguenti: «non costituisce sopravvenienza attiva»;

al comma 5, capoverso 5, al primo periodo, le parole: «dell'articolo 182-bis regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 182-bis del regio decreto» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi».

All'articolo 34:

al comma 3:

al capoverso 5-quater, le parole: «può essere modificato» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere modificati»;

al capoverso 5-quinquies, le parole: «dell'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 5 del presente articolo»;

al capoverso 5-sexies, al primo periodo, le parole: «dall'1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio», al secondo periodo, le parole: «di concerto con il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro» e, all'ultimo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

al capoverso 5-septies è aggiunto, in fine, il seguente segno: «"»;

al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «redatte in lingua italiana» sono aggiunte le seguenti: «o inglese»;

al secondo periodo, le parole: «I documenti redatti in altra lingua» sono sostituite dalle seguenti: «I documenti redatti in altre lingue»;

il quarto periodo è sostituito dal seguente: «All'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle infrastrutture energetiche nazionali e di contenere gli oneri indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica».

All'articolo 35, al comma 1, capoverso 17, al primo periodo, dopo le parole: «in attuazione di atti e convenzioni» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea e» e, al terzo periodo, dopo le parole: «aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

All'articolo 36:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comma 9 dell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituito dal seguente:

"9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonché nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"»;

al comma 2, le parole: «, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» *sono soppresse;*

al comma 3, le parole: «della legge 4 aprile 2012, n. 35, "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"» *sono sostituite dalle seguenti:* «del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,»;

al comma 5:

all'alinea, dopo le parole: «Dopo l'articolo 57» *sono inserite le seguenti:* «del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,»;

al capoverso «Art. 57-bis», la rubrica è sostituita dalla seguente: «Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e impianti per la fornitura di servizi essenziali»;

al capoverso «Art. 57-bis», comma 2, ultimo periodo, le parole: «del presente decreto 1° dicembre, n. 329» *sono sostituite dalle seguenti:* «del citato decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329»;

al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis. – (Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale). – 1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto".

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le regioni interessate, è effettuata la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 37:

i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni e le province autonome indicano la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara è indetta an-

che per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalità e durata";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, presentata dal soggetto risultato aggiudicatario, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto".

5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.

6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda, predeterminato e concordato tra questo e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui al citato articolo 25, primo comma, è inoltre dovuto un importo determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale, anch'essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali opere, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.

7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi

dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico. Con lo stesso decreto sono fissate le modalità tramite le quali le regioni e le province autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della provincia o dell'unione dei comuni o dei bacini imbriferi montani insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti alle concessioni di cui al presente comma».

All'articolo 38:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonché nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 52-*quinquies* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del citato articolo 52-*quinquies* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o limitrofa ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, oltre a comportare la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, costituisce titolo per il rilascio della concessione demaniale. Nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione demaniale di cui all'articolo 52 del codice della navigazione, l'eventuale parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici viene reso entro centoventi giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita il Consiglio superiore dei lavori pubblici a provvedere entro un termine non superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole, salve le prescri-

zioni tecniche che possono essere disposte anche successivamente fino al rilascio della concessione, e si procede alla conclusione del procedimento di concessione demaniale entro i successivi sessanta giorni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso»;

al comma 2:

alla lettera a), capoverso 3, al primo periodo, dopo le parole: «con procedure di asta competitiva» sono inserite le seguenti: «, e la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Le stesse procedure» sono inserite le seguenti: «di asta competitiva»;

alla lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: «a tutti gli utenti del sistema del gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti individuati allo stesso punto 2)»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale».

Dopo l’articolo 38 sono inseriti i seguenti:

«Art. 38-bis. – (Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento). – 1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, anche tenendo conto di quanto previsto all’articolo 38, il Ministro dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l’emergenza gas e dalla società Terna Spa, entro il 31 luglio di ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità, nonché le procedure atte ad individuare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico. Il termine per l’individuazione delle esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello sviluppo economico è fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre 2012.

2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 garantiscono la disponibilità degli impianti stessi per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno termico e possono essere chiamati in esercizio in via di urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo periodo di tempo necessario al superamento della situazione di emergenza.

3. Tenuto conto del limitato periodo di possibile esercizio degli impianti di cui al comma 1 e della loro finalità, a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa vigente, in deroga a più restrittivi limiti di emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di esercizio, ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi della parte seconda, titolo III-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Sono sospesi altresì gli obblighi relativi alla presentazione di piani di dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per il periodo di cui al comma 2, i gestori degli impianti di cui al comma 1 sono esentati dall'attuazione degli autocontrolli previsti nei piani di monitoraggio e controllo, con deroga alle eventuali specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni integrate ambientali per il caso di utilizzo di combustibili liquidi, nonché dall'attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione in continuo delle emissioni di cui alla parte quinta, allegato II, parte II, sezione 8, punto 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dalla citata parte quinta, allegato VI, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le esenzioni si applicano anche nel caso in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica quanto previsto all'articolo 1-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto previsto per la reintegrazione dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.

Art. 38-*ter*. – (*Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche*). – 1. All'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22"».

All'articolo 39, comma 2, le parole da: «da cui non derivino nuovi o maggiori oneri» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che assicurino l'invarianza del gettito tributario e non determinino, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 40:

al comma 1:

le parole: «alle relative pertinenze» sono sostituite dalle seguenti: «alle relative pertinenze»;

le parole: «nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e»;

al comma 2, le parole: «e le miniere» sono sostituite dalle seguenti: «, e le miniere»;

al comma 3, le parole: «prima frase» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;

al comma 4, le parole: «seconda frase» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo» e le parole: «nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e».

All'articolo 41:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al comma 20 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalità applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operatività delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero"»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. – (*Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale*). – 1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a cittadini e imprese dalla rete all'estero del Ministero degli affari esteri, nell'ottica di favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di accelerare i tempi di rilascio dei visti e incentivare la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale, la tariffa dei diritti consolari di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è incrementata del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento della tariffa di cui al periodo precedente sono destinate alle seguenti misure:

a) interventi strutturali e informatici a favore degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;

b) potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, con esclusione dei diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2006, per il rilascio dei passaporti elettronici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalità di cui al medesimo comma 1.

3. Gli uffici destinatari delle misure di cui al comma 1 sono individuati dal Ministero degli affari esteri, che determina, altresì, l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo conto anche del volume delle rispettive attività.

4. Per le straordinarie esigenze di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nella Repubblica popolare cinese, in via eccezionale, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di 40 unità.

5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 506.000 euro per l'anno 2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 42, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, le parole: ", nei quattro anni successivi alle date ivi previste," sono soppresse».

All'articolo 43, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg. Il superamento dei valori, salvo le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini è compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica è effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa è obbligatoriamente disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini ai fini della validità delle prove organolettiche.

1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale".

1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: "la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero" sono inserite le seguenti: "e la tutela del 'Made in Italy'».

All'articolo 44:

al comma 4, dopo le parole: «del libro V, titolo V, capo VII» sono inserite le seguenti: «, del codice civile.»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto».

All'articolo 45:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole da: "Ai fini degli adempimenti" fino a: "la genuinità della provenienza;" sono sostituite dalle seguenti: "Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: 1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete; 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello *standard* tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione suc-

cessiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;"»;

al comma 2, all'alinea, le parole: «è aggiunto infine il seguente periodo.» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:» e, al capoverso, dopo le parole: «annotazioni d'ufficio della modifica» sono aggiunte le seguenti: «; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica».

All'articolo 46, al comma 1, alinea, le parole: «sono aggiunti i seguenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto il seguente».

Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. – (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro). – 1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

b) all'articolo 1, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:

'i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato'";

c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "Art. 69-bis", comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi";

2) alla lettera b), le parole: "corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi";

d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso "Art. 70", comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio";

e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a), alinea, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014" e la lettera b) è abrogata;

f) all'articolo 2, dopo il comma 46 è inserito il seguente:

"46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corri-

spondenza della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative";

g) all'articolo 2, comma 57, le parole: ", al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014" e le parole: "al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016";

h) all'articolo 2, il comma 70 è sostituito dal seguente:

"70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: 'qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata' sono sostituite dalle seguenti: 'quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali'. L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2016";

i) all'articolo 2, dopo il comma 70 è inserito il seguente:

"70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità indicate con decreto direttoriale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,".

2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;

b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti".

3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g) del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 12 milioni di euro per l'anno 2014, mediante le maggiori entrate derivanti dalla medesima lettera g) del comma 1 e, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente ri-

duzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

All'articolo 47, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 49, al comma 3, le parole: «nel limite di euro di 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di euro 100.000».

Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

«Art. 51-bis. – (*Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo*). – 1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina dell'Unione europea vigente in materia.

2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e dell'Unione europea previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005.

3. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"i-bis) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso"».

All'articolo 52:

al comma 1, la parola: «21-quinques» è sostituita dalla seguente: «21-quinquies»;

al comma 2, le parole: «per l'entrata in di operatività» sono sostituite dalle seguenti: «per l'entrata in operatività»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini

agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione.

2-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 183, comma 1, lettera *bb)*, alinea, dopo le parole: "della cooperativa agricola" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i consorzi agrari,";

b) all'articolo 193, comma *9-bis*, secondo periodo, dopo le parole: "della cooperativa agricola" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i consorzi agrari,"».

All'articolo 53:

al comma 1:

alla lettera a), numero 3), sono premesse le seguenti parole: «al quarto periodo,»;

alla lettera b), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) al comma 5, dopo le parole: "alle aziende esercenti i servizi stessi" sono inserite le seguenti: "determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito di cui al comma 11"».

All'articolo 54:

al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) all'articolo 342, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata";

Ob) all'articolo 345, terzo comma, le parole: "che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero" sono soppresse»;

al comma 1, lettera a):

al capoverso «Art. 348-bis», la rubrica è sostituita dalla seguente: «Inammissibilità dell'appello»;

al capoverso «Art. 348-ter»:

al primo comma, dopo le parole: «prima di procedere alla trattazione» sono inserite le seguenti: «, sentite le parti»;

al terzo comma, primo periodo, le parole: «nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello» sono soppresse;

al quarto comma, dopo le parole: «di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)» sono inserite le seguenti: «del primo comma»;

al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) all'articolo 434, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 702-quater, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: "rilevanti" è sostituita dalla seguente: "indispensabili"»;

al comma 2, le parole: «lettere a), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere 0a), a), c), c-bis), d) ed e),»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

All'articolo 55:

al comma 1, lettera d), capoverso, sono premesse le seguenti parole: «Art. 4. - (Termine di proponibilità). - 1.»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri».

All'articolo 57:

al comma 1:

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali»;

alla lettera d), dopo le parole: «nei settori civile» è inserita la seguente: «, industriale»;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita»;

ai commi 2, 3, 4 e 7, le parole: «di cui al primo comma», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

al comma 6, dopo le parole: «dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463 bis del codice civile» sono inserite le seguenti: «e dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni».

All'articolo 59:

al comma 2, le parole: «al comma 3, 3-bis e al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 4»;

i commi 8, 9 e 10 sono soppressi;

al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio»;

al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Allo scopo di assicurare la piena osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai commi 18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99. A tal fine, la di-

sposizione di cui all'articolo 4, comma 31-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si interpreta nel senso che le maggiori entrate ivi richiamate e destinate alla finalità ivi indicata sono determinate dalla differenza tra gli importi delle tariffe indicati nella tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e gli importi indicati nella tabella D come sostituita dal citato articolo 4, comma 31-*bis*, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011»;

al comma 15, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle seguenti: «comma 14»;

al comma 16, le parole: «precedenti commi 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «commi 14 e 15»;

al comma 17, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle seguenti: «comma 14»;

al comma 18, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle seguenti: «comma 14» e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al medesimo comma»;

al comma 19, le parole: «comma 16» sono sostituite dalle seguenti: «comma 15».

Nel capo VIII del titolo III, dopo l'articolo 59 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 59-bis. – (Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari). – 1. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto poligrafico e Zecca

dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresì le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.

2. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo.

Art. 59-ter. - (Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi).

– 1. Presso ogni capitaneria di porto è istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le informazioni previste dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.

2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità operative per il passaggio dal registro in forma cartacea a quello in forma elettronica.

Art. 59-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4). – 1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dai seguenti:

"2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata 'pesca-turismo';

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate 'ittiturismo'.

2-bis. Sono connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero"».

All'articolo 60:

al comma 4, i capoversi sono contraddistinti con le lettere da a) af);

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale».

All'articolo 62:

al comma 1, dopo le parole: «n. 123, adotta,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio,»;

al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «Fondo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1 del medesimo articolo 61»;

al comma 11, la parola: «titolo» è sostituita dalla seguente: «capo»;

All'articolo 63:

al comma 2, le parole: «dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

al comma 4, le parole: «è così modificato:"» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dal seguente: "Art. 20. – (Valutazione dei progetti di ricerca). – 1.».

All'articolo 64:

al comma 1, le parole: «la ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla ristrutturazione»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1, la somma di 5 milioni di euro è destinata al Fondo di cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come sostituiti dal comma 3-ter del presente articolo.

3-ter. I commi 12 e 13 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti:

"12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni spor-

tive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

13. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici"».

All'articolo 66, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, dopo le parole: "la delimitazione dei Distretti è effettuata" sono inserite le seguenti: " , entro il 31 dicembre 2012,"».

Dopo l'articolo 66 è inserito il seguente:

«Art. 66-bis. – (*Interventi in favore della sicurezza del turismo montano*). – 1. Per l'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, con una dotazione pari a un milione di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, come incrementato dall'articolo 69, comma 1, del presente decreto.

2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3 si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento, in favore dei comuni montani e degli enti, come individuati dal decreto medesimo, di progetti rientranti tra le seguenti tipologie:

a) sviluppo in sicurezza del turismo montano e degli sport di montagna;

b) tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi di montagna con riferimento alla manutenzione per la messa in sicurezza degli stessi;

c) potenziamento e valorizzazione del soccorso alpino e speleologico;

d) prevenzione per la sicurezza in montagna in ambiente attrezzato e libero.

4. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui al comma 1.

5. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico e montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane».

All'articolo 67, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, iscritta, come residui di stanziamento, nel conto residui del capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinata, per l'esercizio finanziario 2012, al Comitato olimpico nazionale italiano, al fine della successiva riassegnazione alle federazioni sportive interessate, per lo svolgimento nel territorio nazionale di grandi eventi sportivi di rilevanza mondiale.

5-ter. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione e la commemorazione di Giovanni Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita, è assegnato, per l'anno 2013, un contributo di 100.000 euro al comune di Certaldo. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10-*bis* è sostituito dal seguente:

"10-*bis*. È istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aereo-taxi. L'imposta è applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a:

a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;

b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;

c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri";

b) al comma 11, lettera a), il numero 7) è sostituito dal seguente:

"7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;"».

Al titolo III, dopo il capo X è aggiunto il seguente:

«CAPO X-*bis*

MISURE URGENTI PER LA CHIUSURA DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DETERMINATASI NELLA REGIONE ABRUZZO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, NONCHÉ PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO E IL RILANCIO DEI TERRITORI INTERESSATI

–Art. 67-*bis*. – (*Chiusura dello stato di emergenza*). – 1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 1 del 3 gennaio 2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.

2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato ovvero la Struttura di missione per le attività espropriative per la ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del Commissario delegato.

3. In ragione della necessità di procedere celermente nelle azioni di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonché di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o comunque flessibile in servizio presso i comuni, le province e la regione Abruzzo, assunto sulla base delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate in

attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012, presso le medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri, il personale non apicale in servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione, presso il Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le macerie e la Struttura di missione per le attività espropriative per la ricostruzione è provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 agli enti locali, alla regione e alle amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri relativi al personale di cui al presente comma si provvede con le risorse e nei limiti già autorizzati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, n. 4013.

4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 15 settembre 2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonché una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nell'emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonché le modalità per consentire l'ultimazione di attività per il superamento dell'emergenza per le quali il Commissario delegato per la ricostruzione ha già presentato, alla data del 30 giugno 2012, formale richiesta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e per il completamento di interventi urgenti di ricostruzione già oggetto di decreti commissariali emanati.

5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale. Le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, disciplina le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-ter a 67-sexies.

Art. 67-ter. - (*Gestione ordinaria della ricostruzione*). - 1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario

per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila.

2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli *standard* informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-*bis*, comma 5, del presente decreto, assicurano nei propri siti *internet* istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.

3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la città dell'Aquila è costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determi-

nato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo è attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri coordina le amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categoria presenti nel territorio.

5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessivamente 200 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee. In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.

6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale personale è temporaneamente assegnato fino a 50 unità agli Uffici speciali di cui al comma 2, fino a 40 unità alle province interessate e fino a 10 unità alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale è assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalità connesse a calamità e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di personale è corrispondentemente incrementata la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice è designata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono definiti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili professionali dei contingenti di personale di cui ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilità di una quota di riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la regione, le strutture commissariali, le province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro, nonché le modalità di assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali operanti nel territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attività di selezione del personale di cui al comma 6, si può prevedere nei bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62.

Art. 67-quater. - (Criteri e modalità della ricostruzione). - 1. Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni del cratere perseguono i seguenti obiettivi:

a) il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico e, ove possibile, adeguamento sismico, di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici strategici, e degli edifici privati residenziali, con priorità per quelli destinati ad abitazione principale, insieme con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;

b) l'attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarità dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che, anche mediante premialità edilizie e comunque mediante l'attribuzione del carattere di priorità e l'individuazione di particolari modalità di esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino:

1) un elevato livello di qualità, in termini di vivibilità, salubrità e sicurezza nonché di sostenibilità ambientale ed energetica del tessuto urbano;

2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico e il risparmio energetico;

3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli edifici;

4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale attraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delle acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici e la razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti;

c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante:

a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che devono essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;

b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito interessato, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano, è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;

c) delega volontaria ai comuni, da parte dei proprietari, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purché riguardi i proprietari che rappresentino almeno i due terzi delle superfici utili complessive di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che rappresentino almeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, in incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti urbanistici storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa regionale.

4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata ovvero mista pubblica e privata, anche

non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune, che si sostituisce ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento e trasparenza ed è preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza.

5. In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La fruizione dei benefici previsti dal presente comma è subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili.

6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle attività produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012, una quota pari al 5 per cento di tali risorse è destinata alle finalità indicate nel presente articolo.

7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che succedono *mortis causa*, a titolo di erede o di legatario, nella proprietà dei relativi immobili, a condizione che alla data di apertura della successione i contributi non siano stati già erogati in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle condizioni e ancora nei termini per richiederli.

8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commer-

ciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni:

- a) identità del professionista e dell'impresa;
- b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del documento unico di regolarità contributiva;
- c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
- d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
- e) modalità e tempi di consegna;
- f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore.

9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, è istituito un elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al comma 2 dell'articolo 67-ter fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e alle verifiche antimafia effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti. Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi di capacità e di qualificazione dei professionisti e delle imprese che progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonché prescrizioni a tutela delle condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato nei cantieri della ricostruzione.

10. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni.

11. Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e della regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori o di collaudatore di tali opere nonché con l'esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni. Il regime di incompatibilità previsto dal presente comma si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione.

12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

Art. 67-quinquies. - (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 3 del presente articolo predispongono, ove non vi abbiano già provveduto, i piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico. Decorso inutilmente il suddetto termine, le finalità di cui all'articolo 67-*quater* sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale. I piani di ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune proponente e la provincia competente. Le disposizioni urbanistiche comunali si intendono aggiornate se in contrasto con altre sopraggiunte disposizioni statali o regionali in materia urbanistica. Nell'attuazione dei piani di ricostruzione, ai fini del citato articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 39 del 2009, il partico-

lare interesse paesaggistico degli edifici civili privati è attestato dal direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici.

2. Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo e di tutte le misure già adottate in relazione al sisma del 6 aprile 2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, e di cui al decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2009. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 67-*sexies*. – (*Copertura finanziaria*). – 1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-*ter*, pari a euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.

2. Con uno o più decreti del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse agli Uffici speciali di cui all'articolo 67-*ter*, comma 2, nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.

3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, a valere su corrispondente quota, per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla regione Umbria con le modalità previste dalla medesima disposizione, ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, già disposta con legge regionale della regione Umbria 9 dicembre 2011, n. 17. La regione Umbria è autorizzata a utilizzare il finanziamento assegnato, con priorità per gli edi-

fici comprendenti abitazioni dei residenti e attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano integrato di recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 67-septies. – (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012). – 1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

Art. 67-octies. – (Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012). – 1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verifica, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.

2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma

1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

L'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – (*Assicurazioni estere*). – 1. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti".

2. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

"2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta segnalano i contraenti nei confronti dei quali non è stata applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011. Per tale periodo d'imposta il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 16 novembre 2012 sulla base del valore dei contratti in essere al 31 dicembre 2011».

All'articolo 69:

al comma 2:

all'alinea, dopo la parola: «32,» sono inserite le seguenti: «33, comma 5,», e le parole: «euro 123.692.408 euro per l'anno 2012, 99.980.489 euro per l'anno 2013, 220.661.620 euro per l'anno 2014, 405.887.450 euro per l'anno 2015, 307.900.000 euro per l'anno 2016 e 309.500.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 260.661.620 euro per l'anno 2014, a 455.887.450 euro per l'anno 2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «135.292.408 euro per l'anno 2012, 113.780.489 euro per l'anno 2013, 234.261.620 euro per l'anno 2014, 414.587.450 euro per l'anno 2015, 316.600.000 euro per l'anno 2016 e 318.200.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 190.458.408 euro per l'anno 2012, a 137.780.489 euro per l'anno 2013, a 274.261.620 euro per l'anno 2014, a 464.587.450 euro per l'anno 2015, a 366.600.000 euro per l'anno 2016 e a 368.200.000 euro per l'anno 2017»;

alla lettera a), le parole: «quanto a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 120 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 185.458.408 euro per l'anno 2012, a 132.780.489 euro per l'anno 2013, a 128,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 108,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;

alla lettera b), ultimo periodo, le parole: «potranno proporre» sono sostituite dalle seguenti: «, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, possono proporre»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di semplificare l'organizzazione degli enti territoriali locali, di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contribuire al contenimento della spesa pubblica, nonché in ottemperanza al disposto dell'articolo 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* si applicano compatibilmente con le competenze attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto in dissenso del senatore Caruso sulla questione di fiducia posta sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 3426

La causa dell'appello, comunque sia, è da ritenersi finita.

Il cittadino può dunque solo recarsi all'Ufficio del registro per pagare la relativa (seconda) tassa, e – al caso – proporre ricorso per cassazione (nuova tassa, ma non nuova solfa: le sue ragioni di merito continueranno infatti a non essere esaminate, nemmeno in tale sede, risultando ciò di fatto espressamente escluso. Inammissibile, ma anche incomprensibile).

La verità è dunque che, con le nuove norme, è di fatto cancellata la possibilità di un secondo grado di giudizio, a volte salutare per rimediare ad errori o a omissioni.

Non solo. È anche cancellata la possibilità di produrre nuovi documenti, anche se dovesse essere proprio il giudice ad affermare che si tratta di documenti indispensabili ai fini del decidere. Insomma: in fin dei conti a cosa serve la giustizia? A procurare che sia riconosciuta la ragione a chi ce l'ha? Non se ne parla nemmeno.

Il Presidente del Consiglio e il Ministro della giustizia hanno senz'altro avuto notizia del fatto che risulta tuttora in vigore la legge 23 agosto 1988, n. 400, che si occupa per l'appunto della «Disciplina dell'attività di Governo e di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», non foss'altro perchè espressamente ricordata dal Capo dello Stato nel messaggio di rinvio alle Camere della legge di conversione del loro precedente decreto legge-legge 25 gennaio 2012, n. 4. Ebbene, l'articolo 15 della stessa così (fra l'altro) recita: «I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo».

Posto che a nessuno di tali requisiti può essere ritenuta aderente la serie di novelle processuali contenute nella norma di cui sto parlando, davvero è da chiedersi come, anche in questo caso, la Corte costituzionale potrà mai riuscire a rimanere coerente con le indicazioni costituzionali costantemente date e ribadite, per eventualmente «salvare» una serie di norme per il che (già si è visto) non è sufficiente il vaglio della legge di conversione.

A meno che la Corte non ritenga di accettare, anch'essa, la logica della riforma costituzionale di fatto, ovvero (peggio) quella del «tutto sommato», declinata stamattina dal senatore Caliendo. Con un corollario d'obbligo.

Il Ministro della giustizia, evidente «padre biologico» delle norme, dia un'occhiata al numero e alla provenienza degli emendamenti sbrigativamente soppressivi delle stesse, e a quelli che ne propongono la radicale

modifica, traendo le relative conclusioni in ordine all'irrilevante e variegato tasso di condivisione che gli stessi denunciano, e si faccia venire il dubbio che davvero non si tratti della soluzione più opportuna per accelerare i tempi della giustizia.

Se lo chiedano peraltro anche tutti coloro che, ormai da anni, ripetono il mantra della relativa lentezza e dei suoi pretesi riflessi sugli investimenti imprenditoriali in Italia, e cerchino anch'essi di cogliere la pericolosità di una norma che, nella sostanza, nella pratica, affida le sorti economiche di un cittadino, di un'impresa (a volte in termini di sopravvivenza decisiva) potenzialmente ad un solo personaggio.

E a nessuno sfugge che quanto più complicata è una vicenda, quanto più è complesso e nutrito un *dossier*, quanto più è mediaticamente influenzata una questione, quante più sono le implicazioni (come dire) metagiuridiche, tanto più è alto il rischio di soluzioni che nulla hanno a che vedere con la regolazione dei dissidi e la equa soluzione delle controversie.

Basterà infatti dire, in qualsiasi occasione, che le probabilità di riforma sono poche, badando bene che non siano violate norme sulla competenza e che non vi siano violazioni di norme di diritto, ed essendo sufficiente un qualsiasi travisamento dei fatti, perchè il gioco sia davvero fatto.

Ci ha lasciati il sottosegretario Zoppini (nel senso, grazie al Cielo, che ci ha lasciati nella sua qualità di Sottosegretario), ma non ci ha purtroppo lasciati la «società a responsabilità limitata a capitale ridotto», sua creatura, che ricompare dai meandri delle liberalizzazioni.

Se ne occupa l'articolo 44 che è una delle norme più sorprendenti che io abbia mai avuto l'avventura di vedere.

L'articolo è composto da quattro commi, ed un'aggiunta.

Il primo comma recita: «Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-*bis* del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione». La versione originaria diceva: «La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione».

Insomma. L'articolo 2463-bis, introdotto dal decreto legge dello scorso gennaio, diceva che la società allora chiamata «semplificata» era riservata agli *under 35* (chi interviene si era permesso di proporre di estendere la possibilità anche a coloro che si trovano nella condizione di essere temporaneamente o definitivamente espulsi dal mercato del lavoro, ma al professor Zoppini non sembrò una buona idea), mentre la norma che sarà introdotta di qui a pochi minuti dice: primo, che resta fermo quanto sopra; secondo, che la possono costituire anche quelli che hanno almeno compiuto i trentacinque anni. Quindi gli *under 35* e gli *over 35*; quindi tutti.

Spiace dirlo, ma poche idee, e ben confuse.

Il secondo comma «apre» di fatto agli amministratori non soci, il che è coerente se la società non è più riservata solo ai giovani. Diversamente,

se cioè la disposizione del primo comma resta riservata a favorire i giovani e le loro iniziative imprenditoriali, si tratta solo di un'irresponsabile sciocchezza. Ne approfitteranno infatti vecchi «marpioni», che svolgeranno il ruolo di amministratori, facendo comparire un giovane d'età, al fine di ripararsi dietro il nuovo strumento societario semplificato.

Trascurati il terzo comma e il quarto comma, resta da occuparsi solo «dell'aggiunta».

La stessa prescrive la promozione, da parte del Ministro dell'economia, di un accordo con l'ABI (senza – vivaddio – che ciò voglia dire che siano dati nuovi contributi alle banche), perché queste accordino credito agevolato ai giovani che costituiscono società senza capitale.

La norma non solo ci informa che è scoppiato un nuovo amore tra Parlamento e ABI, ma è senz'altro virtuosa nell'intenzione (anche se a ben vedere è ingiuriosa nella pratica, nei confronti del Ministro dell'economia, che sembrerebbe si voglia dire non in grado di autonomamente prendere un'iniziativa, quale quella che gli si impone per legge).

Concludo dicendo che forse sarebbe il caso di riprendersi Zoppini. E che voterò, in questo caso, perché il decreto-legge non venga convertito. Il Parlamento – se vuole – saprà senz'altro, con un normalissimo disegno di legge, prelevare quanto c'è di buono nello stesso e trasformarlo in pochissime settimane in norme da tutti liberamente condivise.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amoruso, Barelli, Berselli, Bondi, Butti, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Colombo, D'Ambrosio Lettieri, Dell'Utri, Izzo, Ladu, Latronico, Longo, Negri, Oliva, Paravia, Pera, Pichetto Fratin, Piscitelli, Scarabosio e Thaler Ausserhofer.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 2 agosto 2012, il senatore Li Gotti ha presentato la relazione sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Maurizio Gasparri (*Doc. IV-quater*, n. 7).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori D'Ali'Antonio, Alicata Bruno, Ferrante Francesco, Della Seta Roberto, Mazzuconi Daniela

Abrogazione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in materia di crescita del Paese (3437)
(presentato in data 03/8/2012);

senatore Giovanardi Carlo

Introduzione nel Codice Civile del contratto di convivenza e solidarietà (3438)
(presentato in data 03/8/2012);

senatrice Spadoni Urbani Ada

Disposizioni per contrastare il fenomeno della scomparsa di persone (3439)
(presentato in data 02/8/2012);

senatori Pinzger Manfred, Thaler Ausserhofer Helga

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (3440)
(presentato in data 02/8/2012).

Affari assegnati

In data 2 agosto 2012 è stato deferito alla 9^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34 e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare concernente le problematiche urgenti del settore ippico (Atto n. 883).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Contini ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00505 *p.a.* dei senatori Perduca ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00479, dei senatori Rutelli ed altri, pubblicata il 6 ottobre 2011, deve intendersi riformulata come segue:

RUTELLI, POSSA, RUSCONI, ASCIUTTI, BAIO, BALDASSARRI, BARELLI, BEVILACQUA, BRUNO, CARUSO, CECCANTI, CERUTI, COLLI, CONTINI, DE ANGELIS, DE ECCHER, DE FEO, DIGILIO, FIRRARELLO, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, GERMON-TANI, LEGNINI, MARCUCCI, MILANA, MOLINARI, PEGORER, PROCACCI, RUSSO, SIBILIA, SOLIANI, STRANO, VALDITARA, VITA. – Il Senato,

premessi che:

l'insegnamento della storia dell'arte nella scuola secondaria rappresenta un primato storico della scuola italiana, che nel contesto internazionale viene riconosciuto come un indiscusso fattore di qualità del sistema educativo nazionale;

la valenza formativa dell'educazione all'arte nella sua dimensione storico-culturale, oltre che creativa, viene confermata sin dalla prima infanzia dai più recenti contributi della pedagogia ed è stata sottolineata nella Road Map per l'educazione artistica (Unesco), accolta e promossa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche attraverso il monitoraggio effettuato nell'estate 2011 in attuazione dell'Agenda di Seul (obiettivi per lo sviluppo dell'educazione artistica, 2010);

l'attenzione al patrimonio artistico, alla sua tutela e alla sua valorizzazione costituisce una componente essenziale dell'educazione alla cittadinanza e della maturazione dei giovani, di una consapevolezza di identità nazionale che sia legata anche ai territori: un valore prioritario nel Paese che registra una diffusione vastissima ed una qualità impareggiabile nella consistenza del patrimonio archeologico, artistico, storico e paesaggistico;

la Costituzione italiana pone, tra i principi fondamentali, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione (articolo 9);

lo studio e l'esperienza dell'arte facilitano l'esercizio dell'intelligenza emotiva, migliorando il processo formativo e rendendo più efficace la comprensione dei fenomeni storico-culturali;

la vocazione interdisciplinare della storia dell'arte, l'estrema ricchezza dei contenuti da essa trasmessi e la molteplicità dei livelli di comunicazione che essa consente incoraggiano l'adozione di metodi e di

contesti didattici innovativi rispetto alla comunicazione tradizionale dei saperi, anche al fine di ridurre lo scollamento tra scuola e società globalizzata e multimediale;

l'espressione artistica permette una comunicazione diretta anche tra culture diverse, prescindendo dal mezzo linguistico verbale, e costituisce in tal modo uno strumento privilegiato per il dialogo interculturale;

il patrimonio artistico costituisce un fattore di crescita economica innegabile del nostro Paese (nel 2006, 12,7 per cento di valore aggiunto sul totale delle attività economiche e tasso del 15,4 per cento sul totale degli occupati – dati pubblicati dal Ministero per i beni e le attività culturali nel 2009) e necessita dunque di operatori consapevoli e specificamente formati ad un suo impiego sostenibile;

l'educazione all'arte e alla tutela del patrimonio fa parte delle competenze chiave stabilite dalla strategia di Lisbona e ribadite dal Parlamento europeo e dal Consiglio attraverso la raccomandazione del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE);

la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005) ha affermato che la conoscenza e l'uso del patrimonio rientrano nel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

l'educazione artistica può favorire sensibilmente il conseguimento di un sistema di istruzione di qualità poiché agevola l'attuazione di alcuni dei parametri fondamentali stabiliti dal Quadro d'azione di Dakar, Unesco, 2000 (Education for All), cui si richiama la Road Map per l'educazione artistica dell'Unesco (in particolare: «un apprendimento attivo; un programma adatto al contesto locale e motivante per gli alunni; la collaborazione con le comunità locali nel rispetto delle loro culture, insegnanti correttamente formati e motivati»);

sull'esempio dell'Italia, l'educazione al patrimonio e l'approccio storico-artistico sono stati incrementati nei sistemi educativi europei ed in particolar modo dalla Francia che, a partire dal 2008, ha inserito l'insegnamento obbligatorio di *Histoire des arts* in tutti i livelli e ordini di studio;

in ottemperanza alle direttive europee, il Ministero dell'istruzione ha stabilito quattro assi culturali fondamentali, dei quali quello denominato «asse dei linguaggi» prevede esplicitamente «le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico» nonché «la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore» (regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007);

l'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia inerente alle norme generali dell'istruzione,

impegna il Governo:

1) a confermare l'insegnamento della storia dell'arte nella scuola primaria, favorendo la sensibilizzazione al patrimonio artistico, ai principi della conservazione e della tutela sin dall'infanzia, possibilmente attraverso strategie di didattica cooperativa e laboratoriale;

2) a segnalare alle scuole secondarie superiori l'elevata valenza educativa della storia dell'arte evidenziando la possibilità di introdurre o potenziarne l'insegnamento nell'ambito della quota di autonomia dei rispettivi curricula – di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 per i licei, all'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 per gli istituti tecnici e all'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010 per gli istituti professionali – per assicurarne comunque l'insegnamento laddove coerente con il relativo profilo educativo, culturale e professionale;

3) ad includere la comprensione e la conoscenza del patrimonio storico-artistico nell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza, assicurando che la sua trasmissione venga operata da docenti di storia dell'arte;

4) a salvaguardare e sostenere la specificità professionale e didattica dei docenti di storia dell'arte, la cui formazione – anche in ragione delle nuove tecnologie – deve essere assicurata da un *iter* accademico moderno in linea con le nuove frontiere dei saperi e al contempo orientato all'acquisizione di competenze accademiche inerenti alla disciplina;

5) ad incoraggiare la fruizione del patrimonio storico ed artistico nel corso dell'intero periodo formativo di tutti gli studenti italiani, favorendo il dialogo con le istituzioni territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali, con musei e gallerie pubblici e privati, con le competenti istituzioni regionali e locali del territorio, promuovendo iniziative idonee ad incentivare la sensibilità e la partecipazione dei giovani nei confronti della protezione, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale;

6) a sostenere lo scambio di buone pratiche nel campo della didattica della storia dell'arte anche attraverso la promozione di progetti internazionali, affinché il patrimonio di esperienze e professionalità maturato dal Paese in questo campo venga condiviso in Europa e nel mondo.

(1-00479) (Testo 2)

Interrogazioni

PEDICA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – (Già 4-08044).

(3-03021)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

INCOSTANTE, ARMATO. – *Al Ministro dell'interno.* – Considerato che:

l'art. 78, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che «I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato», con l'obiettivo di disciplinare l'attività professionale privata dei titolari di uffici pubblici nello stesso territorio evitando l'insorgere di conflitti di interessi, soprattutto in settori potenzialmente conflittuali come l'edilizia;

il geometra Antonio Lanzano ricopre attualmente la carica di Assessore presso il Comune di Arzano (Napoli) con delega all'urbanistica e, nel medesimo tempo, continua a svolgere l'attività di imprenditore edile sullo stesso territorio;

il geometra Salvatore Sansone ricopre attualmente la carica di Assessore presso il Comune di Arzano con delega alla polizia municipale, all'ambiente e alle attività produttive e, contemporaneamente svolge attività di imprenditore edile nel territorio comunale; in questo caso, pur non essendo riscontrabile una correlazione diretta fra la carica pubblica e l'attività privata, potrebbe esserlo di fatto, vista l'estensione delle deleghe assegnate. L'Assessore è stato peraltro recentemente coinvolto con il proprio socio in affari, Consigliere comunale di minoranza, in un episodio denunciato all'autorità giudiziaria di conflitto di interessi nell'espletamento di lavori edili relativi ad un immobile precedentemente di proprietà ecclesiastica sito nel centro storico di Arzano che originariamente si configurava come un refettorio scolastico religioso, ma oggi avrebbe una diversa destinazione d'uso;

considerato che nessuno dei due assessori comunali ha presentato espressa rinuncia all'attività professionale svolta e che la Giunta comunale non ha sinora promosso alcuna iniziativa per ripianare la situazione, né si è espressa in materia;

tale situazione potrebbe configurare una violazione diretta di quanto disposto dal citato art. 78, in quanto la posizione dei due assessori rischia di dar luogo a evidente conflitto di interessi tra l'attività pubblica e privata da questi svolta;

considerato inoltre che:

nel territorio comunale regna un significativo disordine edilizio in quanto l'unico strumento urbanistico cui far riferimento è un «piano di fabbricazione» risalente al 1976 e che il mantenimento di tale piano potrebbe creare una situazione più favorevole ai costruttori con l'attuazione del piano casa;

si registra una disparità di trattamento in ordine alla cronologia temporale delle pratiche, denunciata nella seduta del Consiglio comunale

del 5 luglio 2012 dal consigliere Domenico Aria, il quale ha lamentato che le pratiche di alcuni clienti privati e di altri tecnici siano state trattate, a suo avviso inspiegabilmente, nettamente in ritardo rispetto ad altre;

né per l'esercizio finanziario 2010 né per quello 2011 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) nei termini idonei e congrui per l'assegnazione al personale dell'indennità di risultato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e l'approvazione del PEG per l'anno 2011 è avvenuta con delibera di Giunta comunale del 30 dicembre 2011, quando ormai i risultati conseguiti corrispondevano sicuramente agli obiettivi prefissati da parte della Giunta per l'anno 2011;

la mancata assegnazione del PEG di competenza settoriale e la conseguente mancata individuazione di obiettivi specifici (piano degli obiettivi) potrebbe tradursi in spese di funzionamento troppo elevate, ovvero in situazioni di scarso controllo di fenomeni generatori di gravi inefficienze e di possibili sprechi;

considerato infine che le vicende del Comune di Arzano sono state già oggetto di interrogazioni parlamentari che denunciano una serie significativa di gravi episodi. Quella più recente (3-02353), presentata dall'on. Granata in data 19 giugno 2012, rivolta al Ministro dell'interno, chiedeva accertamenti per verificare la sussistenza di eventuali condizionamenti della criminalità organizzata nell'amministrazione comunale alla quale il ministro Giarda ha assicurato pieno impegno nel monitoraggio della situazione comunale (come si può leggere nel Resoconto stenografico della seduta del 20 giugno 2012 dell'Aula della Camera). Una precedente interrogazione (4-12616, ancora senza risposta) era stata presentata il 7 luglio 2011 dai deputati Piccolo e Orlando con all'oggetto una serie di presunte irregolarità in alcune decisioni dell'amministrazione comunale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per verificare se le posizioni private degli assessori Lanzano e Sansone configurino una violazione dell'art. 78 del testo unico degli enti locali e quali misure di competenza intenda intraprendere per porre fine a tali situazioni di conflitto di interessi;

quali azioni di sua competenza intenda porre in essere per accertare la legittimità degli atti adottati in materia urbanistica dal Comune di Arzano, anche al fine di verificare che eventuali incompatibilità non abbiano comportato scelte inefficienti o economicamente dannose per i cittadini.

(4-08098)

LUMIA. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

con una nota del 18 luglio 2012, ripresa dalle agenzie di stampa Ansa e Adnkronos, il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale di Corleone (Palermo) hanno annunciato per la sera del 19 luglio una fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino e della sua scorta, e con un gesto provocatorio di protesta contro la scelta, a giudizio dell'interrogante comunque discutibile, del Governo della soppressione della sezione distaccata

del tribunale, la consegna simbolica delle chiavi della città al *boss* mafioso latitante Matteo Messina Denaro;

tante associazioni antimafia di Corleone hanno condiviso l'idea della fiaccolata e della protesta contro la chiusura del tribunale, senza condividere in alcun modo il gesto provocatorio della consegna delle chiavi della città ad un *boss* mafioso, così scrivendo come si può leggere in vari articoli diffusi sul *web*: «Corleone democratica ha il dovere di tenersi strette le chiavi della città e di difenderla dalla mafia e dai suoi complici. Per cui (...) Le chiediamo di evitare la provocazione della consegna delle chiavi della città, che potrebbe non essere compresa e rivelarsi un boomerang»;

l'appello delle associazioni antimafia corleonesi ha scongiurato il gesto estremo della consegna delle chiavi, ma non ha potuto evitare che tutti i manifestanti fossero accolti da un'inquietante sagoma del *boss* mafioso Matteo Messina Denaro a grandezza naturale, attaccata al portone in ferro del tribunale e staccata a forza dalle stesse associazioni, sotto la completa indifferenza del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale,

si chiede pertanto di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di verificare: chi abbia avuto l'idea della consegna delle chiavi della città al *boss* mafioso Matteo Messina Denaro; chi abbia commissionato la sagoma del *boss* Messina Denaro; con quali soldi sia stata pagata la realizzazione della sagoma; chi materialmente l'abbia collocata sul portone in ferro del tribunale e su disposizione di chi; se fosse stata chiesta e concessa l'autorizzazione al presidente del tribunale; se fosse stata chiesta e concessa l'autorizzazione ad aprire il portone del tribunale e a concludere all'interno dello stesso la manifestazione;

se non ritengano opportuno intervenire su chi ha procurato un grave danno d'immagine alla città di Corleone, lasciando intravedere l'idea di un ricatto nei confronti dello Stato e di un cedimento, seppur provocatorio e simbolico, alla mafia.

(4-08099)

D'ALIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la società per azioni Terme di Sciacca SpA risulta costituita dal dicembre 2005 con un capitale sociale rappresentato da sole immobilizzazioni (perizia giurata) per un valore di poco più di 14 milioni di euro e con una partecipazione azionaria della Regione Sicilia pari al 74 per cento e dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca (ente pubblico economico della stessa Regione) pari al 26 per cento;

nel luglio 2009, alla scadenza del Consiglio di amministrazione, è stato nominato, anziché un organo collegiale, un amministratore unico;

risulta che il predetto amministratore unico abbia effettuato assunzioni di personale a tempo indeterminato e stagionale, peraltro non osservando le norme regionali che hanno vietato le stesse alle società control-

late, senza alcun rispetto delle anzianità pregresse che fino a quel momento avevano consentito ai lavoratori con maggior numero di assunzioni stagionali di precedere le nuove unità;

emerge che tali assunzioni si siano intensificate in prossimità delle elezioni del Comune di Sciacca (Agrigento) che si sono svolte nel maggio 2012 e che hanno visto candidati in alcune liste diversi dipendenti e loro parenti;

i bilanci si sono chiusi tutti in perdita ed il capitale sociale risulta fortemente eroso;

l'affidamento dell'incarico di *advisor* della Terme di Sciacca SpA è stato conferito nel 2011 a Sviluppo Italia Sicilia;

nel mese di giugno 2012, a seguito della cessione del 26 per cento del pacchetto azionario da parte dell'Azienda autonoma Terme di Sciacca alla società Terme di Sciacca SpA, la Regione Siciliana è l'unico azionista, al 100 per cento;

dal luglio 2011 la società è stata posta in liquidazione in forza della previsione della legge regionale n. 11 del 2010;

nonostante la previsione dell'art. 2487 e seguenti del codice civile il liquidatore, carica alla quale è stato chiamato il precedente amministratore unico, ha continuato ad operare come un normale Amministratore: è stato fatto un programma di sviluppo della società per la stagione 2012, sono state fatte assunzioni per il prosieguo dell'attività, non è stata attivata alcuna procedura propedeutica al processo di liquidazione disposto non solo dal codice civile ma anche dalla legge regionale n. 11 del 2010;

risulta, infine, che sia stata incoraggiata da parte del liquidatore la sostituzione del collegio sindacale della società, che gli aveva contestato la legittimità di diverse azioni amministrative e gestionali non conformi alla funzione da questi rivestita anche rispetto ai possibili profili di una responsabilità contabile,

si chiede di sapere:

se, nell'ambito della propria competenze, il Governo intenda adottare delle opportune misure ai fini di verificare la legittimità delle azioni amministrative e gestionali del liquidatore, che hanno eroso il capitale sociale, rispetto ad una società a totale partecipazione pubblica, e se non si ravvisino delle responsabilità in merito;

se non ritenga opportuno assumere i necessari provvedimenti al fine di scongiurare il reiterarsi di certi atteggiamenti in vista dell'imminente tornata elettorale per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.

(4-08100)

VITA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 30 dicem-

bre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n.76, ha previsto specifiche attinenti agli indicatori di attività scientifica non bibliometrici di cui all'allegato B del regolamento;

per le riviste, si postula retroattivamente un criterio di classificazione su tre fasce sia per i candidati all'abilitazione nazionale sia per i candidati commissari, senza specificare i parametri e soprattutto i pesi attraverso cui si perverrà a una simile classificazione;

l'adozione del criterio della mediana della produttività scientifica dello specifico settore concorsuale e della fascia di docenza per cui si richiede l'abilitazione non comporta automaticamente un progressivo aumento della qualità complessiva e rischierebbe di produrre effetti paradossali sia per i candidati sia per i commissari, come pure appare di dubbia efficacia il meccanismo della normalizzazione per età accademica;

la Consulta universitaria per l'archeologia del mondo classico nella riunione del 16 giugno 2012 – dopo avere attentamente esaminato il regolamento – ha espresso profondo dissenso e forte preoccupazione sui meccanismi da esso previsti, sia per quanto riguarda la formazione delle Commissioni sia per quanto riguarda le modalità concorsuali, e in particolare sulla introduzione della mediana della distribuzione come indicatore dell'attività scientifica (art. 6 e allegato B) e sul suo utilizzo per escludere dall'abilitazione, in modo meccanico e aprioristico, coloro che sono al di sotto di tale mediana;

la costruzione della mediana nell'attuale sistema universitario – molto disomogeneo per quanto riguarda le banche dati disponibili – risulterebbe essere un procedimento lungo e complesso, completamente al di fuori di qualsiasi serio e reale controllo scientifico, consentendo di fatto di mettere sullo stesso piano pubblicazioni molto diverse non solo sul piano della qualità, ma anche su quello della banale quantità, dato che articoli di poche pagine avranno nel calcolo complessivo lo stesso peso di pubblicazioni molto più ampie;

l'utilizzo di un criterio meramente quantitativo, sia per quanto riguarda la formazione delle Commissioni sia per quanto riguarda i meccanismi del concorso, potrebbe avere come conseguenza l'esclusione di candidati assolutamente meritori eliminando di fatto la qualità scientifica tra i parametri per l'accesso alla valutazione, qualità scientifica che dovrebbe essere alla base di qualsiasi valutazione comparativa e come criterio unico. Solo chi avrà scritto molto, anche se ha scritto male, avrà la possibilità di ottenere l'abilitazione; mentre chi avrà scritto poco, con grande attenzione alla qualità dei prodotti scientifici, verrà meccanicamente e aprioristicamente escluso dalla possibilità di ottenere l'abilitazione;

va inoltre osservato che l'individuazione della mediana, costruita con riferimento alla fascia concorsuale superiore, introduce di fatto un elemento completamente casuale ed esterno alla valutazione degli stessi candidati che affrontano il concorso, con evidenti e palesi distorsioni, anche di tipo generazionale. A giudizio dell'interrogante, che la mediana utiliz-

zata per i ricercatori che aspirano alla seconda fascia sia costruita sugli attuali docenti di seconda fascia è una scelta incomprensibile e del tutto fuori luogo se solo si tiene conto dei tempi e dei meccanismi di progressione di carriera all'interno delle Università;

un calcolo di valori mediani bilanciato dovrebbe basarsi comunque su punteggi attribuiti in ragione del tipo di pubblicazione, ovvero un valore mediano dovrebbe essere definito attribuendo punteggi diversi ad articoli, monografie, relazioni di scavo, eccetera, così da creare valori bibliometrici fondati su discernimento qualitativo e tipologico dei prodotti. In questo modo se un candidato ha scritto due monografie risulterà nettamente sopra la mediana qualitativa, mentre se un candidato avrà scritto due articoli sarà nettamente al di sotto di essa;

la Consulta universitaria ritiene infine che, se la scelta adottata nel citato regolamento fosse stata originata dalla preoccupazione di avere un numero troppo elevato di abilitazioni scientifiche, si potrebbero trovare strumenti assai più efficaci e mirati per evitare tale rischio, salvaguardano comunque qualità e merito dei concorrenti,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, in considerazione di quanto esposto in premessa e sulla base delle preoccupazioni espresse dalla Consulta universitaria per l'archeologia del mondo classico, non ritenga opportuno riconsiderare ed eventualmente modificare nelle parti relative alla mediana il citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 76 del 2012, definendo criteri accettabili per la formazione della mediana ed eliminando i punti che comportano una misurazione puramente meccanica e quantitativa della produzione scientifica, del tutto impropria in concorsi che dovrebbero adottare come unici criteri di valutazione il merito e la qualità scientifica.

(4-08101)

BUGNANO, BELISARIO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

in data 24 marzo 2010, la AnsaldoBreda SpA, società gruppo Finmeccanica, in base alla procedura prevista dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, comunicava al Ministero del lavoro, alle organizzazioni sindacali ed agli altri soggetti previsti dalla legge l'attivazione di una procedura di riduzione del personale e messa in mobilità che avrebbe interessato 200 lavoratori delle sedi o stabilimenti di Pistoia, Napoli, Palermo, Reggio Calabria nel periodo 31 giugno 2010 – 31 maggio 2012;

l'accordo sottoscritto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 31 marzo 2010 stabiliva che i lavoratori in esubero da collocare in mobilità sarebbero stati individuati prioritariamente tra coloro che nel corso di decorrenza della indennità di mobilità avevano maturato i requisiti pensionistici di anzianità o vecchiaia e che comunque manifestassero la propria non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro;

si specificava inoltre che, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva utile per l'accesso al trattamento di mobilità, si sarebbe

tenuto conto di tutti i periodi contributivi, compresi quelli figurativi e volontari;

l'azienda si impegnava infine, nel caso di modifiche della legislazione pensionistica, a trovare le opportune soluzioni per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria;

considerato che:

l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto una serie di modifiche alla normativa in materia previdenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tra cui la soppressione delle cosiddette pensioni di anzianità e l'innalzamento del requisito anagrafico minimo per l'accesso al trattamento previdenziale di vecchiaia;

a seguito della conversione del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per moltissimi lavoratori l'età minima per il pensionamento è stata prolungata anche di quattro o cinque anni;

particolarmente drammatica appare la situazione degli ex dipendenti della Sofer di Pozzuoli, successivamente assorbiti da AnsaldoBreda, anch'essi interessati dalla procedura di riduzione del personale e messa in mobilità di cui in premessa, ai quali sono stati riconosciuti i benefici previdenziali previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, per l'esposizione all'amianto e che al termine del periodo di mobilità si troveranno ad avere un'età anagrafica inferiore e ben più bassa di quella richiesta dalle nuove regole pensionistiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative concrete intenda porre in essere al fine di salvaguardare i lavoratori che sono stati interessati dalle procedure di messa in mobilità di cui in premessa e che rischiano di perdere qualunque tipo di reddito.

(4-08102)

FIORONI, ARMATO, BUBBICO, TOMASELLI, SANGALLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tutela gli interessi dei consumatori e dei cittadini in generale nel settore delle assicurazioni per la responsabilità civile degli autoveicoli (RC auto) attraverso una serie di disposizioni sull'obbligo della pluralità dell'offerta tariffaria; sulla valutazione medico-legale delle lesioni personali che dovranno essere accertate con strumenti diagnostici per dar luogo al risarcimento del danno biologico permanente; sull'erogazione di una sanzione in capo alle compagnie che non provvedono a trasmettere la relazione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) sull'attività svolta per il contrasto alle frodi; sulla dichiarazione della compagnia assicurativa, al momento della sottoscrizione della polizza, della diminuzione del premio assicurativo relativo all'anno successivo e sul funzionamento della

scatola nera, ponendo a carico delle compagnie tutti i costi di installazione, disinstallazione e sostituzione e soprattutto prevedendo la portabilità senza costi per l'assicurato del dispositivo in caso di cambio della compagnia assicurativa;

in particolare, l'articolo 34, comma 1, del citato decreto-legge, prevede che gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, ad informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative appartenenti a diversi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti *Internet*;

considerato che:

in sede di discussione presso il Senato del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è stato presentato un emendamento, non approvato, che prevedeva il diritto di libera collaborazione tra i soggetti iscritti, anche alla medesima sezione, al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) (emendamento 23.68);

questa collaborazione è oggi prevista tra i soggetti delle diverse sezioni del registro (agenti, *broker*, produttori diretti, collaboratori intermediari iscritti nelle precedenti sezioni), ma non è consentita tra gli iscritti nel medesimo ramo intermediato, in particolare tra gli agenti di assicurazione appartenenti alla stessa sezione;

valutato che:

l'ISVAP, ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 34 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha predisposto, in data 10 luglio 2012, uno schema di regolamento per l'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di confronto delle tariffe RC auto allo scopo di definire uno *standard* di modalità operative per rendere concretamente applicabile il confronto delle offerte tariffarie e delle altre condizioni contrattuali nel momento in cui si realizza il contatto fra intermediario assicurativo e cliente. Ciò al fine di agevolare, anche attraverso tali modalità, la ricerca del prodotto assicurativo maggiormente idoneo al soddisfacimento delle specifiche esigenze del singolo cliente, in un'ottica di potenziamento della mobilità della clientela assicurativa e di incentivo alle dinamiche concorrenziali;

la libera collaborazione tra gli agenti assicurativi, iscritti alla medesima sezione del RUI, ridurrebbe la complessa procedura prevista dalle disposizioni del citato decreto-legge cosiddetto liberalizzazioni, di cui il regolamento dell'ISVAP reca attuazione, che comporta obblighi per gli intermediari non previsti in alcun settore produttivo o commerciale, con un conseguente aggravio degli adempimenti a loro carico e forte incremento dei costi;

successivamente nel corso di un'audizione presso la 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato del 31 luglio 2012, in merito all'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di

autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per RC auto, l'ISVAP ha avuto modo di sottolineare come le disposizioni del decreto-legge cosiddetto liberalizzazioni presentino diversi profili di criticità e come un'apertura verso forme di collaborazione tra intermediari rappresenti uno stimolo positivo nell'ambito del mercato della distribuzione e per favorire le dinamiche concorrenziali,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per dare piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, visto anche lo schema di regolamento dell'ISVAP, la cui applicabilità potrebbe risultare più efficiente ed efficace attraverso il riconoscimento del diritto alla libera collaborazione tra i soggetti iscritti al RUI, anche alla medesima sezione;

se non ritenga che la libera collaborazione tra i soggetti iscritti al RUI, anche nella medesima sezione, rappresenti una misura in favore degli interessi della clientela e tale da favorire la realizzazione di un mercato più libero e competitivo nel settore assicurativo.

(4-08103)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute.* – Premesso che:

la seconda sezione del Tar del Lazio (Presidente Luigi Tosti, Relatore Silvia Martino) ha accolto la *class action* presentata dal Codacons contro la Pubblica amministrazione, colpevole di non aver ancora emesso il decreto contro le ludopatie e per la prevenzione del gioco compulsivo.

la legge n. 220 del 2011 prevede che «Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo»;

tuttora di tale decreto – più volte annunciato e mai emesso – non vi è traccia; circostanza che ha portato l'associazione ad intentare una *class action* contro gli enti interessati, chiedendo al Tar di ordinare l'adozione del provvedimento;

sul sito dell'Agicos si legge: «Scrivono i giudici del Tar Lazio nella sentenza: "Con il ricorso n. 3473/2012, il Codacons ha proposto la specifica, tipica azione che consente, oggi, sia ai singoli che alle associazioni portatrici di interessi diffusi, di reagire avverso la mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori. Si tratta della c.d. 'class – action' pubblica [...] Reputa in primo luogo il Collegio che, come già accennato, alcun dubbio possa esservi circa l'ammissibilità dell'azione, dichiaratamente fondata [...] È comunque indubbio che il Codacons abbia, tra i propri associati, anche consumatori interessati al settore dei giochi,

dei concorsi a premio, delle lotterie e delle scommesse, i quali subiscono una lesione diretta, concreta ed attuale derivante dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori in materia (sia pure ai fini, peculiari, qui considerati, di tutela della salute). Nel merito, il ricorso è fondato. La norma impone chiaramente l'adozione di un vero e proprio piano di intervento, da adottarsi, entro un termine prestabilito, dalle amministrazioni nominativamente indicate, d'intesa con la Conferenza unificata. [...] Nessuno degli atti così previsti (di carattere generale, e, sicuramente, non aventi natura normativa), è stato ancora posto in essere. Non vale ad escludere la violazione dell'obbligo di provvedere, la circostanza posta in luce dalla difesa erariale, secondo cui le amministrazioni intimate debbano raggiungere un'intesa in seno alla Conferenza Unificata. È in particolare irrilevante che, in tale sede, siano state avanzata perplessità circa gli aspetti finanziari del piano di intervento. Appare infatti ovvio che, in mancanza di previsioni specifiche, le risorse all'uopo necessarie debbano essere reperite tra quelle già stanziare (ad esempio, in seno al Piano sanitario nazionale)". Il Tar dunque "ordina al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero della Salute e alla Conferenza – Unificata, per quanto di rispettiva competenza, di adottare, in concerto (ovvero d'intesa) tra loro, il decreto interdirigenziale previsto dall'art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, all'uopo utilizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". "Si tratta di una importante vittoria a tutela dei cittadini e dei giocatori – afferma il presidente Carlo Rienzi – La grave crisi economica che attanaglia il nostro paese, la crescente pubblicità di giochi e il fiorire di sale da gioco su tutto il territorio ha contribuito a determinare una vera e propria emergenza sociale, caratterizzata da un preoccupante aumento delle dipendenze che troppo spesso sfociano in tragedie familiari. Per questo è indispensabile che i Ministeri competenti varino il decreto contro le ludopatie, in grado di salvare migliaia di giocatori e famiglie dal fallimento. Ora – conclude Rienzi – se le istituzioni coinvolte non provvederanno a rispettare l'ordine del Tar nei tempi previsti, sarà inevitabile la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca alla P.A."»;

l'interrogante ha presentato diverse interrogazioni sull'industria del gioco d'azzardo e la notevole crescita dei giocatori, che coinvolge ogni gruppo sociale, compresi pensionati, casalinghe, giovani portando l'Italia ad essere il primo Paese al mondo per spesa *pro capite* dedicata al gioco. Inoltre ha chiesto ragione della mancata adozione del decreto di cui in premessa (atti 4-07742, 3-02899, 4-06882),

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo abbia assunto al fine di dare seguito a quanto stabilito dalla suddetta sentenza del Tar relativamente all'obbligo di adozione del decreto interdirigenziale previsto dall'art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

quali risultino essere le somme stanziare e le risorse disponibili e quelle ulteriori destinate alla prevenzione del fenomeno del cosiddetto gioco d'azzardo patologico e, specificatamente, per quel che concerne la prevenzione per i minori degli anni 18, anche in considerazione dell'inspiegabile ritardo nell'adozione di un provvedimento in elaborazione ormai da mesi;

quali risultino essere i programmi e le linee di azione conseguenti e necessari a contrastare il fenomeno della cosiddetta ludopatia;

come intenda adoperarsi per costituire un tavolo di confronto con le associazioni e i servizi impegnati nel settore, al fine di definire i criteri e le iniziative di una corretta ed efficace campagna di educazione al gioco e di prevenzione dei rischi indotti dal gioco d'azzardo;

se non si intenda inserire il gioco d'azzardo patologico all'interno dei livelli essenziali di assistenza con proposte normative volte ad equiparare il diritto alle cure e l'accesso gratuito e diretto ai servizi già garantiti nelle altre forme di dipendenza patologica devolvendo, al fine di rendere sostenibili i costi di tale equiparazione, l'1 per cento del fatturato complessivo sul gioco alla riparazione dei danni, direttamente o indirettamente indotti e provocati dall'espansione del fenomeno e dall'aumento delle situazioni di dipendenza.

(4-08104)

LANNUTTI. – *Ai Ministri per la coesione territoriale, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e dell'interno.* – Premesso che:

scrive Paolo Berdini per «Il Fatto quotidiano» del 26 luglio 2012: «Il piano dei parcheggi di Roma è vicenda nota anche a livello nazionale. Più volte gli organi di informazione hanno riportato casi di cedimenti strutturali degli edifici circostanti; di proteste di cittadini e di comitati che vedevano danneggiata la qualità dei luoghi pubblici; di distruzione di alberature esistenti in una città che soffre invece di gravi carenze, come nel caso di via Enrico Fermi o nella recente vergognosa proposta di piazzale della Radio. Del resto, alcune belle piazze della Roma d'inizio '900, come ad esempio piazza Melozzo da Forlì o Gentile da Fabriano, sono diventate luoghi anonimi senza più un volto e un'anima. Il paradosso è che con queste operazioni il settore privato guadagna fortune, mentre il Comune ne riceve scarsi benefici. I valori di vendita di un box in una zona urbana "normale" viaggiano intorno ai 100 mila euro. Realizzare cento box fa incassare dunque 10 milioni mentre gli oneri concessori da pagare sono modesti e non aiutano le casse pubbliche. Ricchezza privata e depauperamento del bene comune, un classico dell'urbanistica nazionale di questi anni. Quella dei parcheggi romani è insomma una vicenda emblematica dell'urbanistica nazionale: le pubbliche amministrazioni sono soccombenti rispetto allo strapotere delle imprese e non riescono neppure a svolgere il loro ruolo nemmeno nella fase di individuazione delle localizzazioni, funzione questa eminentemente pubblica, perché è soltanto da una visione d'insieme della città che dovrebbe seguire un piano dei par-

cheggi degno di questo nome. Succede invece che con la tecnica delle "ri-localizzazione", e cioè con lo spostamento delle opere da una zona all'altra della città, si è ormai smarrito un coerente piano d'insieme. Il caso che denunciamo oggi sta tutto in questa dinamica. Viale Leonardo da Vinci era una bella strada della prima periferia intensiva romana. Due corsie di marcia per ogni senso divise da una larga zona alberata con essenze che grazie agli anni trascorsi dalla messa a dimora presentano altezze notevoli che forniscono bellezza ai luoghi. Su un lato della strada insistono scuole e servizi pubblici di buona qualità: in ogni altra città europea quel luogo sarebbe lasciato così com'è, semmai migliorando la qualità della manutenzione. Un paio di anni fa arriva invece la doccia fretta: un intero senso di marcia e la zona alberata vengono recintate perché vi è stato "ri-localizzato" un parcheggio di circa 80 box originariamente previsto in una zona. Opposizione netta e frontale da parte dei cittadini che comprendono lo sconquasso che il progetto provocherebbe. E da molto tempo il cantiere è fermo per una revisione del progetto originario, mentre gli alberi sono a rischio, come si vede dalla foto che ritrae la brutalità dei tiranti con cui viene trattato – nel silenzio delle amministrazioni pubbliche – il patrimonio arboreo. Oggi siamo in vista delle elezioni e i lavori devono ripartire ad ogni costo. Il nuovo progetto prevede nell'ordine: il largo viale a doppia corsia viene sacrificato ad una sola corsia per ogni senso di marcia e non c'è chi non veda che così si aggraverà la congestione dell'intera area. Quasi un intero filare di alberi originari verrà abbattuto per scavare il parcheggio e sostituito da tristi cespugli. E, ultima vergogna, viene proposto un brandello di pista ciclabile che attraversa ben quattro correnti di traffico e in una parte finisce dentro un distributore di benzina! Una cosa spregevole, che non verrebbe presa in esame in nessuna civile città europea. Si dirà che è uno degli effetti negativi di cinque anni di amministrazione Alemanno, ma purtroppo non è così. Il municipio è amministrato dal centrosinistra e – per la verità – il presidente Andrea Catarci aveva anche provato a spostare in altro luogo il vergognoso parcheggio. Non c'è finora riuscito, forse perché uno degli esponenti di punta della sua giunta, Alberto Attanasio del Partito democratico è entusiasticamente a favore dei parcheggi privati sulle aree pubbliche. Pochi giorni fa, ancora una volta, ha duramente redarguito il comitato che gli ha rappresentato i dubbi e le perplessità degli abitanti. Democrazia e partecipazione non abitano lì»; considerato che:

sul *blog* «No ai parcheggi sotterranei di via Albalonga» si legge: «L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp) censura la modalità del Comune di Roma di affidamento dei lavori di costruzione dei parcheggi interrati a Roma (PUP di Roma) in quanto non coerenti con il quadro normativo previsto per le opere pubbliche. In altri termini, l'AVCP rileva come "Roma continui a realizzare parcheggi, da ritenersi rientranti nella nozione di opera pubblica, sulla base delle semplici proposte presentate dai privati oltre venti anni fa, protrando fino all'attualità l'effetto di procedure ormai non più coerenti con l'attuale quadro normativo". Leggendo tutto il documento di 9 pagine

dell'AVCP, il Comune di Roma è invitato a chiudere rapidamente tutte le pendenze e ad avviare le procedure di affidamento con gara di tali opere seguendo la legge, che è bene ribadirlo rende illegale numerosi aspetti degli attuali parcheggi interrati in costruzione a Roma. Che vuol dire? Se il Comune di Roma ritiene che i parcheggi del PUP siano opere pubbliche e non speculazioni private, allora deve applicare le procedure previste per le opere pubbliche, cioè deve indire una gara pubblica e attribuire l'incarico al miglior offerente con il progetto migliore. Ciò produrrebbe due effetti: massimo rendimento per i cittadini e per le casse del Comune; imprese da tutta Europa che concorrerebbero lasciando poco spazio ai noti costruttori amici degli amici. Le procedure finora seguite dal Comune guidato dal Sindaco Alemanno, hanno permesso di incassare, quando è stato possibile, solo poche centinaia di migliaia di euro a fronte di profitti netti per i costruttori dell'ordine di 10-15 milioni di euro per singolo PUP. Cioè il Comune si è accontentato di spiccioli (circa il 4-5% del profitto), invece di ricevere diversi milioni di euro come invece una gara pubblica avrebbe reso possibile. La cosa è doppiamente curiosa se si considerano alcuni recenti uscite dello stesso Sindaco Alemanno, che per la parata del 2 giugno scorso, dal costo di quasi 3 milioni di euro, aveva disertato per protesta la manifestazione ritenendo che si dovesse destinare quella cifra per il terremoto emiliano, dimenticandosi che per ognuno dei suoi parcheggi del Pup di Roma, il Comune butta a mare numerosi milioni di euro che vengono invece intascati dai costruttori. Se si considera che sono previsti oltre 200 parcheggi interrati a Roma, la somma del denaro regalato ai costruttori, e che sarebbe potuto andare ai terremotati o a sostegno della mobilità romana, è dell'ordine di centinaia di milioni di euro. (...) La pronuncia dell'AVCP è avvenuta su un esposto del Comitato dei cittadini di via Albalonga dello scorso luglio 2011. La pronuncia dell'AVCP è del 30 maggio 2012»;

sul *blog* «destinazioneroma.it» si legge: «Dal Libro Bianco "Il bluff dei PUP" di Legambiente Lazio è facile comprendere come il Piano Urbano Parcheggi di Roma abbia fallito gli obiettivi originari, a favore di una strategia che sembra promuovere quasi esclusivamente gli interventi che producono profitto per gli investitori privati. La Legge 122/89 (cosiddetta Legge Tognoli), era nata con l'obiettivo di alleggerire il traffico urbano e, nella prospettiva di un sistema integrato tra trasporto pubblico e privato, individuava come aree di sosta strategiche quelle di confine dell'area urbana e metropolitana in prossimità di stazioni ferroviarie, metropolitane etc. In realtà a Roma le cose sono andate molto diversamente. La situazione attuale evidenzia innanzitutto un ritardo nella realizzazione dei nodi di scambio periferici, mentre i parcheggi ultimati o in corso di ultimazione sono localizzati nei due Municipi centrali, ben 60 interventi, proprio in quelle zone che i cittadini dovrebbero raggiungere prevalentemente con i mezzi pubblici lasciando l'auto nei nodi di scambio periferici. Questo è potuto avvenire perché la localizzazione del PUP non è decisa dal soggetto pubblico ma dal concessionario ("proponente"), che può anche richiedere ed ottenere la ricollocazione del parcheggio in una nuova area

più gradita (e remunerativa), anche se si trova dalla parte opposta della città. Inoltre è prassi consolidata assegnare la maggior parte degli interventi a società private senza gare di rilevanza pubblica, con la totale mancanza di trasparenza da parte della Pubblica amministrazione che impedisce, di fatto, ai residenti di esprimersi su un intervento che dovrebbe essere avviato nel loro interesse. A lasciare perplessi è anche la frequente creazione, da parte dei concessionari, di consorzi "ad hoc", quasi sempre società a responsabilità limitata con capitali sociali decisamente esigui e/o "scatole cinesi" di cui è difficile capire l'identità. Le maggiori proteste dei cittadini e dei comitati riguardano soprattutto la garanzia che i parcheggi interrati vengano realizzati in totale sicurezza. Nella realtà, secondo lo Schema di Convenzione del Comune, la responsabilità degli studi preliminari ricade unicamente sul concessionario: chi garantisce la sicurezza è lo stesso soggetto che chiede al Comune il permesso di costruirlo. Ergo ecco il più grande timore dei residenti: la sicurezza. Considerato anche che se i lavori producono danni essendo il Comune completamente manlevato da ogni responsabilità per danni a terzi, i danneggiati sono costretti ad interagire direttamente con le Assicurazioni mentre le ditte costruttrici, istituite ad hoc per i lavori, sono quasi sempre di Srl con poche migliaia di euro di capitale sociale e il massimale assicurativo non è mai congruo rispetto al valore dei beni assicurati»,

si chiede di sapere:

quali iniziative normative il Governo intenda promuovere al fine di obbligare le società private, che gestiscono i parcheggi, ad una manutenzione costante ed adeguata, tale da garantire il decoro delle aree interessate, nonché al fine di assicurare che la realizzazione, la dislocazione e le caratteristiche di ogni parcheggio siano stabilite in seguito a uno studio approfondito della realtà territoriale in cui si vuole inserirlo, elaborato da un soggetto pubblico, e non dal concessionario stesso, inevitabilmente condizionato dalle conseguenze economiche di tali scelte;

quali risultino essere, anche alla luce della censura dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), le procedure di assegnazione delle aree pubbliche che il Comune ha destinato al piano parcheggi gestiti dai privati nonché se risulti un elenco a riguardo, anche relativamente alle concessioni future;

quali risultino essere i reali motivi per cui il Comune di Roma non provvede ad indire gare attribuendo l'incarico al migliore offerente, invece di offrire il fianco alle speculazioni private rinunciando a considerevoli incassi;

se il Governo non ritenga che l'assegnazione degli interventi ai concessionari debba avvenire attraverso gare di evidenza pubblica e l'entità degli oneri concessori debba essere fissata in base agli effettivi ricavi della cessione dei posti e quali iniziative di competenza intenda intraprendere a riguardo;

se intenda adottare le opportune iniziative di competenza affinché l'*iter* del progetto si svolga all'insegna della totale trasparenza, con l'affidamento dei compiti di indagine preliminare sulla fattibilità del parcheggio

gio e sui rischi per gli edifici di contorno ad un soggetto terzo e non al concessionario dell'opera;

se non ritenga, inoltre, necessario adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per prevedere che il Comune assicuri la massima sicurezza e il pieno rispetto del diritto alla salute dei residenti e di tutti i cittadini che fruiscono dell'area prossima al parcheggio, tutelando i loro beni dall'impatto dell'opera e facendosi primo garante delle tutele in caso di danni, anche emergenti nel tempo, a partire dal tempestivo risarcimento per il rapido ripristino degli edifici lesionati.

(4-08105)

GHEDINI, BLAZINA, FRANCO Vittoria, PIGNEDOLI, FONTANA, TREU, CARLONI, INCOSTANTE, ADAMO, BERTUZZI, MARINARO, PASSONI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il fenomeno delle dimissioni in bianco, ovvero delle dimissioni volontarie postdatate sottoscritte all'atto dell'assunzione al lavoro – dunque consistente nella firma da parte della lavoratrice o del lavoratore di un atto di dimissioni senza data con il quale il datore di lavoro può simulare il recesso del lavoratore in qualsiasi momento successivo alla sottoscrizione del suddetto atto – è diffuso su tutto il territorio nazionale e interessa numerosi lavoratori e soprattutto lavoratrici;

la richiesta di dimissioni firmate in bianco al momento dell'assunzione, ovvero nel momento in cui il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro, costituisce una vera e propria pratica vessatoria che mette la lavoratrice o il lavoratore nell'impossibilità di far valere i propri diritti e la propria dignità, pena la certezza di un licenziamento, occultato dalla finzione della volontarietà;

il fenomeno riguarda in particolare le lavoratrici madri: secondo quanto risulta dal Rapporto annuale 2011 dell'Istat, interrompere il percorso lavorativo in occasione di una gravidanza spesso non è il risultato di una libera scelta. Sono infatti circa 800.000 in Italia in un arco decennale – quasi il 9 per cento delle madri che lavorano o hanno lavorato in passato – le donne che, nel corso della vita, sono state licenziate o messe in condizione di lasciare il lavoro perché in gravidanza;

inoltre, in tale condizione, secondo il rapporto dell'Istat, non sono le donne delle generazioni più anziane, ma le più giovani (il 13,1 per cento delle madri nate dopo il 1973), le residenti nel Mezzogiorno (10,5 per cento) e le donne con un titolo di studio basso (10,4 per cento), le donne che lavorano o lavoravano come operaie (11,8 per cento), quelle impiegate nell'industria (11,4 per cento), con un *partner* anch'egli operaio (11,0 per cento), e con un basso livello d'istruzione (10,6 per cento);

considerato che:

la gravità e la frequenza di questa pratica ha portato il legislatore ad intervenire già quattro volte;

il primo intervento è contenuto nell'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della

maternità e della paternità di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, con il quale sono state tutelate le donne lavoratrici durante il periodo di gravidanza e la lavoratrice o il lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, prevedendo che le dimissioni volontarie debbano essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio;

il secondo intervento, contenuto nell'articolo 35, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, ha stabilito la nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio – purché segua la celebrazione – e un anno dopo la celebrazione stessa, salvo che siano dalla lavoratrice medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro;

il terzo intervento, contenuto nella legge 17 ottobre 2007, n. 188, approvata con una larga maggioranza parlamentare e ora abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, consentiva di contrastare la pratica vessatoria delle dimissioni in bianco del lavoratore o della lavoratrice, attraverso l'utilizzo di moduli alfanumerici progressivi per il rilascio delle dimissioni in forma scritta;

nel corso della XVI Legislatura, l'articolo 39, comma 10, lettera l), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha abrogato, dopo pochi mesi dalla loro entrata in vigore ed in virtù di paventate esigenze di semplificazione nella gestione dei rapporti di lavoro, la legge n. 188 del 2007, contenente misure di indubbia importanza, in quanto funzionali al contrasto di pratiche volte ad aggirare la disciplina di tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, finendo per rilegittimare la pratica delle finte dimissioni volontarie;

considerato altresì che:

l'articolo 4, commi da 16 a 22, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», ha reintrodotta un meccanismo volto ad asseverare la genuina volontà del lavoratore di dimettersi o di prestare il proprio consenso nell'ambito di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

in particolare, al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dalla stessa legge n. 92 del 2012, concernente particolari tutele prestate alle lavoratrici ed ai lavoratori in occasione della nascita o adozione del bambino, che estende le stesse fino al terzo anno dalla nascita e/o adozione del bambino, si prevede che le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto siano sospensivamente condizionate ad una convalida delle stesse presso la competente Direzione territoriale del lavoro (ovvero presso i centri per l'impiego o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva) o alla sottoscrizione di una dichiara-

zione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

nel merito, sebbene l'articolo 4, commi da 16 a 22, della legge n. 92 del 2012 reintroduca nell'ordinamento il tema dell'abuso delle dimissioni in bianco, definendo procedure di contrasto e cercando di garantire la corrispondenza tra la dichiarazione di volontà del lavoratore e l'intento risolutorio, le menzionate disposizioni si applicano solo ai rapporti di lavoro subordinato, lasciando fuori i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e i contratti di collaborazione di natura occasionale;

inoltre, la semplice apposizione di firma in calce del lavoratore alla ricevuta della comunicazione obbligatoria del datore di lavoro di cessazione del rapporto per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale appare potenzialmente aggirabile con la messa in atto di pratiche dilatorie volte a far trascurare il termine di 7 giorni utile per la sottoscrizione, senza possibilità di cognizione da parte della lavoratrice o del lavoratore interessati;

l'articolo 1, commi 2 e 3, della stessa legge n. 92 del 2012, istituisce e assicura un costante monitoraggio dello stato di attuazione della riforma, nonché degli interventi e delle misure da essa previsti, attraverso la presentazione di rapporti, con cadenza almeno annuale, adeguatamente documentati in termini di ricadute micro e macroeconomiche, occupazionali e sociali, anche con riguardo al diverso impatto di genere e territoriale;

rilevato che:

nella circolare n. 18 del 18 luglio 2012 – Direzioni generali delle relazioni industriali e rapporti di lavoro e per l'attività ispettiva, sono state sancite le prime indicazioni operative concernenti la recente riforma del mercato del lavoro e, nel caso di specie, la disciplina di contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco;

nel documento citato, però, solo alcune prescrizioni sono dedicate all'esplicitazione operativa della procedura di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco, fornendo poche soluzioni semplificative;

la legge n. 92 del 2012 stabilisce che, nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida ovvero alla sottoscrizione, il rapporto di lavoro si intende risolto per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca entro 7 giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi dove effettuare la convalida ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, alla ricevuta trasmessa dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta;

ora, seppure la circolare specifichi che i 7 giorni sono da intendersi, per evidenti esigenze di certezza, come 7 giorni di calendario, non è dato sapere se lo stesso termine decorra dalla data di rilascio dell'avviso di raccomandata contenente l'invito al lavoratore a confermare la propria volontà di cessare il rapporto – trasmesso, da parte del datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione

consensuale – o dalla data in cui il lavoratore ha effettivamente ritirato la raccomandata;

allo stesso tempo, potrebbe accadere che il destinatario non si rechi affatto a ritirare la lettera: quest'ultima, dopo 10 giorni di giacenza, viene restituita all'azienda. In una siffatta evenienza, la circolare ministeriale non specifica se dalla data del rilascio dell'avviso o in subordine dalla data di compiuta giacenza (10 giorni dopo) decorrono o meno i 7 giorni a disposizione del lavoratore ed il rischio che ne deriva è che il rapporto resti attivo o, al contrario, che risulti estinto senza cognizione da parte del lavoratore;

peraltro, durante il periodo dei 7 giorni, al fine di evitare il realizzarsi della condizione sospensiva, nella circolare si legge che la lavoratrice o il lavoratore devono revocare le dimissioni; tale revoca, seppure non imposta in forma scritta, è necessario che venga comunque formalizzata al fine di evitare dubbi sulla effettiva volontà e quindi possibili contenziosi,

si chiede di sapere:

quali misure siano state assunte al fine di dare inizio all'attività di monitoraggio dello stato di attuazione della riforma, nonché degli interventi e delle misure da essa previsti, come disposto dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 92 del 2012;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di problematiche relative all'attuazione della nuova disciplina di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco riportate in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito alla situazione;

se ritenga che sia necessario ed urgente agire affinché sia previsto un meccanismo di garanzia circa l'effettiva genuinità della volontà dimissionaria o risolutoria nel caso questa sia espressa attraverso apposizione di firma in calce del lavoratore alla comunicazione del datore di lavoro di cessazione del rapporto per dimissioni volontarie;

se intenda assumere misure utili a chiarire quale sia esattamente il momento a partire dal quale decorre il termine di 7 giorni di cui all'articolo 4, comma 19, della legge n. 92 del 2012 e l'eventuale obbligatorietà della revoca formale delle dimissioni;

se, alla luce della possibilità di individuare ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore, anche in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie, come previsto dal comma 18 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, ritenga di avviare specifiche attività di verifica circa l'efficacia e l'efficienza delle norme introdotte per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco.

(4-08106)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 785^a seduta pubblica del 2 agosto 2012:

alle pagine III e 43 sostituire il titolo: «Sui lavori del Senato. Organizzazione della discussione della questione di fiducia» con il seguente: «Sui lavori del Senato. Organizzazione della discussione della questione di fiducia. Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione».

